

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 76° - Numero 41

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 2 settembre 2022

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**PRESIDENZA**

Ripubblicazione del testo della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16  
“Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25  
maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana  
per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie” e relative note.

# PRESIDENZA

**Ripubblicazione del testo della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie” e relative note.**

## **Avvertenza**

Si ripubblica il testo della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 38 del 13 agosto 2022, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.

## **Art. 1.**

*Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13  
e all’articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14*

1. All’articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli interventi dell’Allegato 2, ridotte nel medesimo allegato per il complessivo importo di euro 468.586.184,85, sono ripristinate nell’anno 2022 per l’importo di euro 355.457.096,91 mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l’anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 dell’articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per l’importo di euro 113.129.087,94 mediante quota parte delle risorse derivanti dall’adeguamento delle entrate discendenti dalle stime effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze inerenti all’ammontare del gettito IVA spettante alla Regione per l’anno 2022.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa per l’anno 2022 di cui al comma 5, pari a complessivi euro 4.731.313,61, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 20, Programma 3).”.

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 è sostituito dal seguente:

“2. A seguito della riprogrammazione delle risorse della politica unitaria di coesione, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l’anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi re-

gionali Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950). Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.”.

Art. 2.

*Modifiche agli allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale  
25 maggio 2022, n. 14*

1. Sono sostituiti i seguenti allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

d) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10).

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.  
Interpretazione autentica in materia di assegnazione di risorse dalla Regione alla  
Resais S.p.A.*

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 le parole “a decorrere dal 1° luglio 2022” sono sostituite dalle parole “a decorrere dall'1 gennaio 2023”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il personale gestito dalla Resais S.p.A. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla società S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

COPIA  
NOTA

3. Le risorse finanziarie assegnate negli anni dalla Regione a Resais S.p.A. devono intendersi erogate a titolo di contributo per il raggiungimento del suo oggetto sociale, senza alcun nesso diretto di natura corrispettiva con alcuna prestazione compreso l'eventuale utilizzo del suo personale da parte della stessa Regione o di altri soggetti.

#### Art. 4.

##### *Somme derivanti dalla procedura di liquidazione dell'Ente minerario siciliano*

1. Il Commissario liquidatore dell'Ente minerario siciliano (EMS), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare in entrata al bilancio della Regione (Titolo 3, Tipologia 400), a titolo di acconto sul risultato della liquidazione secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2491 del codice civile, la somma di 23.000 migliaia di euro, da destinare, per l'esercizio finanziario 2022:

a) quanto a 10.000 migliaia di euro al "Fondo Sicilia" di IRFIS-FinSicilia S.p.A. per il finanziamento agevolato in favore di piccole e medie imprese che si insediano nelle zone economiche speciali (ZES) ai tassi ed alle condizioni dei finanziamenti concessi dal fondo per la realizzazione di nuovi investimenti nonché per la realizzazione di infrastrutture nelle ZES (Missione 14, Programma 1);

b) quanto a 5.000 migliaia di euro all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il finanziamento ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, mediante il criterio delle istanze a sportello, di cantieri di lavoro per disoccupati. Ogni comune può presentare una sola istanza (Missione 15, Programma 1);

c) quanto a 3.860 migliaia di euro per le seguenti finalità:

1) 50 migliaia di euro in favore del comune di Milazzo (ME) per gli interventi straordinari di riqualificazione e valorizzazione dello spiazzo del Chiostro della Chiesa di San Francesco dei Minori osservanti, sito in Via Convento nella frazione di Gliaca di Piraino (Missione 5, Programma 1);

2) 200 migliaia di euro per l'intervento di scavo archeologico in località "Stirra-ru" sito nel comune di Licata, inserito nei Poli e BBCC ad alta attrattività turistica come sito culturale ed archeologico (Missione 5, Programma 1);

3) 300 migliaia di euro in favore del comune di Racalmuto (AG) per effettuare la messa in sicurezza e il consolidamento roccioso della via Leonardo Sciascia (Missione 11, Programma 1);

4) 700 migliaia di euro in favore del comune di Marsala, stazione appaltante dell'opera, al fine di provvedere alla riqualificazione urbana di Piazza Mameli (Missione 8, Programma 1);

5) 100 migliaia di euro in favore del comune di Sutera per i lavori connessi alla realizzazione della nuova campana in bronzo sita all'interno della cella campanaria adiacente al Santuario Diocesano, sul Monte San Paolino (Missione 5, Programma 1);

COPIA  
NON

6) 100 migliaia di euro in favore del Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” con sede ad Enna, Istituto Pareggiato e Paritario – complesso accorpato con il Liceo artistico regionale “Rosario Assunto” di Caltanissetta, per l’adeguamento dei locali a norme di sicurezza igienico-sanitaria ed eventuali attrezzature (Missione 4, Programma 3);

7) 300 migliaia di euro in favore del comune di Misilmeri per la riqualificazione del campo sportivo comunale “Giovanni Aloisio” (Missione 6, Programma 1);

8) 200 migliaia di euro in favore del comune di Chiaramonte Gulfi per consentire l’intervento di completamento, riqualificazione e messa in sicurezza del centro sportivo con annesso palazzetto dello sport sito presso il Villaggio Gulfi (Missione 18, Programma 1);

9) 300 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per consentire l’esecuzione del progetto di messa in sicurezza di via Monelli a Ragusa Ibla, strada di collegamento con Ragusa centro, nonché la sistemazione dei muri a secco, il consolidamento del costone roccioso, la sistemazione del manto stradale e l’installazione di nuova illuminazione (Missione 18, Programma 1);

10) 190 migliaia di euro in favore del comune di Biancavilla per favorire gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana del centro storico (Missione 8, Programma 1);

11) 50 migliaia di euro per incrementare la Missione 5, Programma 1, capitolo 776015;

12) 90 migliaia di euro in favore del comune di Linguaglossa per consentire i necessari interventi di recupero e messa in sicurezza della Chiesa del cimitero di Linguaglossa (Missione 5, Programma 1);

13) 125 migliaia di euro in favore della Chiesa Madre di San Nicola in Treca-  
stagni (CT) per consentire i lavori di restauro dell’organo a canne “Giuseppe Ruffini” sito nella medesima Chiesa Madre (Missione 5, Programma 1);

14) 35 migliaia di euro in favore del comune di Acicastello per consentire i necessari interventi di recupero e messa in sicurezza della Chiesa di santa Maria Immacolata ad Acicastello (Missione 5, Programma 1);

15) 750 migliaia di euro per completare la rete di distribuzione del gas metano nelle frazioni di Iannello, Lacco, Sellica e Matini site nel territorio dell’Unione dei Comuni “Terra dei Lancia” (Missione 17, Programma 1);

16) 50 migliaia di euro per il restauro degli affreschi dell’abside della Basilica SS Annunziata di Acireale (Missione 5, Programma 1);

17) 70 migliaia di euro in favore comune di Montalbano Elicona (ME) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Missione 18, Programma 1);

COPIA  
NOTA

18) 150 migliaia di euro in favore del comune di Linguaglossa per la riqualificazione del rifugio Brunek e dello Chalet delle Ginestre (Missione 7, Programma 1);

19) 100 migliaia di euro in favore del comune di Grotte per la manutenzione straordinaria di corso Garibaldi (Missione 8, Programma 1);

d) quanto a 4.140 migliaia di euro, nell'ambito del sostegno alle misure contro i cambiamenti climatici, per la realizzazione di laghetti al servizio dell'agricoltura attraverso un bando pubblico rivolto agli agricoltori emanato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (Missione 16, Programma 1).

#### Art. 5.

#### Rifinanziamenti leggi di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali sono variate per l'esercizio finanziario 2022 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Variazione 2022
<b>Parte A</b>								
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	<b>242523</b>	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	950.058,79
L.r. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	<b>242525</b>	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	488.918,05
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	13	2	<b>473708</b>	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008).	500.000,00
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	13	2	<b>377317</b>	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	500.000,00
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	<b>473707</b>	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001).	252.887,00
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	<b>377318</b>	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	300.000,00
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	<b>473703</b>	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	100.000,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	<b>443301</b>	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	353.264,91
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	<b>443305</b>	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	1.788.438,54

COPIA  
NON

L.r. 26/2012, art. 11	14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.E A DECORRERE DALL'1/7/2022 PRESSO LA SAS S.C.P.A	185.721,92
L.R. 15/1993 art.14	16	1	1	10	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	350.000,00
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	10	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO.(COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	100.000,00
<b>Parte B</b>								
L.R. 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.	454.757,77
L.R. 34/1964	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.	-309.050,13
L.R. 4/2001, art. 128	12	2	1	6	2	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.	-71.761,80
L.R. 152/1980 art. 2	4	6	1	9	2	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE.	-73.945,84
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472538	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514)	100.000,00
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472539	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).	100.000,00
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472540	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).	1.000.000,00
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	5	2	1	13	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITOLO 473738).	493.125,00
L.R. 80/1977 art.9	5	1	1	3	2	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.	50.000,00
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA.	50.000,00
L.R. 26/1998, art. 15	4	4	1	9	2	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	250.000,00
Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	12	2	1	11	2	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	200.000,00
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	12	2	1	6	2	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.	100.000,00
L.R. 33/1996, art. 38	6	1	1	13	2	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.	325.000,00

2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di spettacolo l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo riconosce gli organismi privati con sede legale e operativa in Sicilia con maggiori capacità produttive, distributive e con continuità nella programmazione di formazione e ricerca finanziati quali centri nazionali dal Ministero competente nell'ambito del teatro, della danza, della musica e delle attività circensi dalle specifiche disposizioni relative ai centri di produ-

COPIA  
NOTA

zione e centri di rilevante interesse del FUS.

3. Per l'esercizio finanziario 2022 in favore degli organismi di cui al comma 2 è destinata la somma di 150 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente in base ai contributi ottenuti dal FUS (Missione 5, Programma 2).

#### Art. 6.

##### *Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali*

1. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, all'integrazione oraria, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso lo stesso Dipartimento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 1.300 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo nella rubrica del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana (Missione 15, Programma 3).

2. Al fine di consentire l'integrazione oraria per il 2022, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, per il personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 8.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 313728).

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 9.300 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2022, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 13/2022 (Missione 20, programma 3, capitolo 215785).

#### Art. 7.

##### *Trasporto pubblico locale*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 le parole "per euro 1.000.000,00" sono sostituite dalle parole "per euro 2.000.000,00" e le parole "per euro 3.500.000,00" sono sostituite dalle parole "per euro 2.500.000,00".

#### Art. 8.

##### *Disposizioni per il settore della forestazione*

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di euro 744.080,31 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514) e di euro 63.246,83 (Missione 9, Programma 5, capitolo 151001, art. 2).

COPIA  
NON

## Art. 9.

*Modifiche alla Tabella A di cui all'articolo 16  
della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 – Tabella A è rideterminata in euro 366.000,08 per l'anno 2022 e in euro 265.278.363,08 per l'anno 2024, comprensivi delle variazioni discendenti dalla presente legge.

## Art. 10.

*Riequilibrio economico finanziario della concessione di gestione degli schemi accedottistici di sovrambito nella Regione*

1. Ai fini del riequilibrio finanziario della convenzione di gestione rep. n. 10994/2004 in essere tra Regione siciliana e Siciliacque S.p.A., necessario ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale, scongiurando interruzioni dello stesso, fermo restando il rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato al trasferimento in favore di Siciliacque S.p.A. della somma complessiva di euro 23.653.650,12, a titolo di anticipazione, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione (Missione 9, Programma 4), di cui euro 8.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 7.826.825,06 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, correlata alla complessiva morosità subita da Siciliacque S.p.A. a fronte delle prestazioni, rese in adempimento della convenzione citata, negli ambiti territoriali ottimali per i quali trova applicazione l'articolo 147, comma 2 ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. La somma anticipata è restituita alla Regione da Siciliacque S.p.A. in tredici rate con versamento della prima rata entro un anno dalla concessione (Titolo 5, Tipologia 300).

## Art. 11.

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19  
in materia di disciplina di risorse idriche*

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modificazioni, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al comma 1 ter.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, è istituita la Commissione idrica regionale (CIR), di cui fanno parte i presidenti delle assemblee territoriali idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità o suo delegato. Il presidente convoca la Commissione, ne

COPIA  
NOTA

coordina l'attività, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

1 quater. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che è convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR.

1 quinquies. La partecipazione alla CIR di cui al presente articolo è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.”.

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13*

1. All'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.” sono sostituite dalle parole “si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e dal punto 2, lettera e), dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio 2021, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziati con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'anno 2022, di un importo pari a euro 3.300.000,00 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 3.300.000,00, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026, per gli importi di euro 3.300.000,00 nell'anno 2022, di euro 2.988.040,94 nell'anno 2023 e di euro 3.300.000,00 nell'anno 2024 e mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744 per l'importo di euro 311.959,06 nell'anno 2023 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017).”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, pari

COPIA  
NOTA

a complessivi euro 4.385.134,00 per ciascun anno del triennio 2022, 2023 e 2024, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3).”.

Art. 13.

*Disposizioni varie*

1. La Regione al fine di favorire la coesione socio-politica e lo sviluppo interculturale nel mediterraneo, promuovendo la formazione di giovani cittadini e segnatamente quelli appartenenti ai gruppi più svantaggiati, assegna un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 alla "Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet", avente sede legale presso il Monastero Benedettino "G.B. Dusmet", di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo (Missione 1, Programma 11).

2. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, a concedere al comitato organizzatore un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione della manifestazione denominata "Sherbeth festival" (Missione 7, Programma 1).

3. Dopo l'articolo 16 della legge 3 agosto 2022, n. 15 è aggiunto il seguente:

“Art. 16 bis.

*Accesso alle strutture*

1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, del benessere psico-fisico dei cani ospitati e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive o zoonosiche degli animali, l'accesso presso le strutture di cui all'articolo 16 è consentito ai soli presidenti di associazioni animaliste riconosciute a livello regionale previa autorizzazione del direttore sanitario delle strutture ed in presenza dei veterinari dell'ASP competente per territorio.”.

4. In attesa del riordino della disciplina regionale della rete di residenzialità per soggetti fragili, è fatto divieto di assegnare a soggetti privati postazioni di RSA. Detto divieto si applica anche alle procedure in corso che, pertanto, nelle more del suindicato riordino, si intendono sospese.

5. All'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per le finalità del presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 o per l'anticipazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sospendendo, nelle more della definizione, le disposizioni attuative emanate con il decreto interassessoriale di cui al comma 6.”.

6. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole "S.A.S. S.p.A." sono aggiunte le parole "e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA)" e le parole "a decorrere dall'anno 2022" sono sostitui-

COPIA  
NOTA

te dalle parole “a decorrere dall’anno 2023”.

7. All’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

“1 ter. In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022.”.

8. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da IRFIS-FinSicilia s.p.a. a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

9. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge 3 agosto 2022, n. 15, la parola “sei” è sostituita dalla parola “sessanta”.

10. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l’esercizio finanziario 2022, al comune di Agrigento un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per interventi straordinari igienico sanitari nelle strade urbane (Missione 18, Programma 1).

11. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 15, della legge regionale n. 13/2022 non si applicano alle procedure discendenti dall’applicazione del comma 17 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.

12. Per le finalità di cui al comma 44 dell’articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2022, l’ulteriore spesa di euro 272.313,31 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326).

13. È assegnato al comune di Acquadolci (ME), per l’esercizio finanziario 2022, un contributo di 100 migliaia di euro per gli interventi straordinari di manutenzione ed ampliamento dei locali *ex* biblioteca comunale (Missione 5, Programma 1).

14. È assegnato al comune di Milazzo (ME), per l’esercizio finanziario 2022, un contributo di 50 migliaia di euro per la realizzazione del Festival del Cinema italiano, in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022 (Missione 7, Programma 1).

15. In ricordo di Lorena Quaranta è istituita, per l’anno 2022, una borsa di studio del valore di 5 migliaia di euro da assegnare a studenti meritevoli con l’obiettivo di sostenere la loro formazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina (Missione 4, Programma 6).

16. Per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l’educazione ambientale, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente – dipartimento regionale dell’ambiente, è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 150 migliaia di euro in favore dei Gruppi ricerca ecologica Sicilia (Missione 9, Programma 2).

COPIA  
NOTA

17. In coerenza con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5 novembre 2020 n. 445, in sede di programmazione di fondi extraregionali, sono destinate all'Ente di sviluppo agricolo 10.000 migliaia di euro, al fine di sostenere gli investimenti destinati alla realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità rurale e per obiettivi specifici, in coerenza con i compiti istituzionali dell'ente.

18. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, dopo le parole "nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" sono inserite le parole "e l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni".

19. Al fine di assicurare la piena implementazione dei servizi resi all'Amministrazione regionale ed alle società partecipate, la società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) dispone, nell'ambito del proprio equilibrio di bilancio, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'integrazione dell'orario di servizio fino a 36 ore settimanali per il personale in regime di tempo parziale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.

20. Al fine di assicurare il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, agli operatori impegnati nell'emergenza Covid-19 presso l'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro, cui si provvede con le disponibilità di cui al comma 9 del medesimo articolo 5 anche attraverso l'utilizzo delle risorse extraregionali non impegnate.

21. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni trovano applicazione anche nei confronti del personale dipendente della Società Servizi Ausiliari S.p.A. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le Aziende sanitarie afferenti pazienti Covid. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse individuate al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni.

22. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 34 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 100.027,08 (Missione 12, Programma 5, capitolo 413431).

23. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 66 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 250 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 417373).

24. È riconosciuto al Comune di Adrano un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2022, di 100 migliaia di euro per la manifestazione "Arte, Cultura e Musica" (Missione 7, Programma 1).

25. Al fine di consentire l'acquisto di attrezzature e arredamento di primo impianto indispensabili al funzionamento della sede del nuovo comune, è autorizzata,

COPIA  
NON

per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Misiliscemi (Missione 18, Programma 1).

26. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole "turistico ricettiva" aggiungere la parola "artigianale".

27. Al comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole "è istituito" aggiungere le parole "per l'anno 2022" e la parola "annualmente" è soppressa.

28. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce il ripristino, lo sviluppo e la fruizione delle aree attrezzate e dei rifugi del demanio forestale, anche ai fini del controllo del territorio in materia di prevenzione incendi.

29. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto regionale e in armonia con le norme contenute nella legge 14 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni, riconosce l'importanza che la vegetazione arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali, tutela ed incrementa il patrimonio naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e nei territori limitrofi. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità di cui al presente comma, assicurano nelle aree urbane la corretta manutenzione ed il migliore stato di conservazione del patrimonio arboreo ed arbustivo. È fatto obbligo alle amministrazioni locali di:

a) preservare dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o storico-culturale;

b) prevenire danni alla vegetazione arborea cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio vitale;

c) regolamentare l'attività di potatura degli alberi ornamentali nelle città.

30. Per il finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto nei siti di archeologia industriali riconosciuti come beni culturali e dotati di decreto di vincolo, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

31. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una tensostruttura sul territorio comunale da adibire prioritariamente ad attività di ginnastica artistica e ritmica (Missione 6, Programma 1).

32. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili (Missione 12, Programma 2).

33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 150 migliaia di euro al Museo del Mare di Gela al fine di completare l'allestimento interno dello stesso (Missione 5, Programma 2).

COPIA  
NOTA

34. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al libero Consorzio comunale di Ragusa un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità delle comunità montane iblee (Missione 7, Programma 1).

35. È assegnata al comune di Campofranco, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 100 migliaia di euro per la messa in sicurezza urgente del plesso scolastico L. Pirandello (Missione 4, Programma 3).

36. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modificazioni, dopo le parole "utilizzati nei lavori socialmente utili" sono aggiunte le parole "comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali".

37. È istituita la fondazione culturale "Calogero Marrone" senza fini di lucro, con sede presso il comune di Favara (AG). La Fondazione promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzioni di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dal cittadino favarese Calogero Marrone, già riconosciuto dall'Ente nazionale per la Memoria della Shoah "Giusto tra le Nazioni". La Fondazione si occupa di:

a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato e pubblicamente fruibile, riguardante la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la deportazione, la prigionia dei cittadini italiani, il dramma vissuto nei campi di concentramento e il coraggio di tutti gli schieramenti che si sono opposti al progetto di sterminio sacrificando la vita per salvare altre vite;

b) collaborare con le associazioni culturali di studi e di ricerca al fine di svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario riguardanti la vita e l'operato di Calogero Marrone;

c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;

d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore storico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;

COPIA  
NON

f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

38. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. La Fondazione può ricevere donazioni ovvero finanziamenti comunali, regionali ed extraregionali (Missione 5, Programma 2).

39. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Favara approva lo statuto della Fondazione culturale "Calogero Marrone".

40. Lo statuto di cui al comma 39 prevede un consiglio di amministrazione composto:

a) dal sindaco del comune di Favara che lo presiede;

b) dall'Assessore pro-tempore con delega ai beni culturali del comune di Favara;

c) da cinque membri individuati dall'Associazione culturale "Ricerca e studi Calogero Marrone" di Favara.

41. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore del Consorzio di irrigazione "Centuripe", al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività irrigua a causa dell'incremento dei costi per l'energia elettrica (Missione 16, Programma 1).

42. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3 – Tabella 1, della legge regionale n. 13/2022 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377892), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 130 migliaia di euro.

43. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023";

b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2022" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 agosto 2023".

44. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. In considerazione della necessità di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a pubblicare gli avvisi dei bandi sui quotidiani maggiormente diffusi nell'area interessata. Al relativo onere economico si provvede mediante apposita previsione nel quadro economico del progetto. Le spese per la pubblicazione

COPIA  
NON

obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara e dei loro esiti sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione contribuisce alla valutazione sulla *performance* dei responsabili. Si applica il decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.”.

45. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

46. L'Assessorato regionale della Salute è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, in favore dell'”Associazione Maurizio Grin 2A Italia Onlus”, un contributo pari a 250 migliaia di euro per la ricerca scientifica per l'identificazione delle cure e dei trattamenti farmacologici della sindrome del gene GRIN 2A e per la costituzione di un *network* permanente per la divulgazione dell'attività di ricerca. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

47. Per l'acquisto di dispositivi diagnostici per i centri di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

48. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali e formative nella Regione, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 70 migliaia di euro al Comune di Pozzallo per la ristrutturazione degli edifici scolastici (Missione 4, Programma 3).

49. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali nella Regione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 100 migliaia di euro al fine di ospitare ed allestire la prestigiosa mostra dei manifesti cinematografici realizzati dall'artista Roberto Casaro (Missione 7, Programma 1).

50. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 23, le procedure di evidenza pubblica (Avvisi e Circolari) disposte dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di innalzare la qualità dell'offerta formativa, prevedono il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente o ne individuano il limite massimo in termini orari o finanziari, ovvero per tipologie corsuali nel rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità volti a favorire il perseguimento dell'interesse pubblico inteso a realizzare la più ampia partecipazione nonché la diversificazione dell'offerta formativa.”;

COPIA  
NOTA

b) all'articolo 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La data di inizio dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) coincide con quella stabilita per l'inizio dell'anno scolastico delle scuole secondarie di secondo grado.”.

Le superiori modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

51. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Lampedusa e Linosa per far fronte alle criticità dei sistemi di acque reflue e di raccolta rifiuti connesse all'emergenza migratoria (Missione 18, Programma 1, capitolo 191318).

52. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro per i danni causati dagli incendi boschivi del mese di agosto 2021 nei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa interessati (Missione 11, Programma 2).

53. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del Comune di Melilli (SR) un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una struttura adibita a gattile e per l'acquisto delle attrezzature necessarie, al fine di far fronte alle criticità scaturenti dall'elevato numero di gatti in strada, sia per il ricovero di prima accoglienza e di un'area sanitaria per le prime cure, organizzate così come previsto dalla normativa vigente (Missione 9, Programma 2).

54. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, alla fine sono aggiunte le seguenti parole “e ha sede presso le strutture dell'Ex Centro di recupero della Fauna Selvatica di Enna all'interno della Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia”. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

55. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro per la realizzazione del percorso “Il cammino di San Giacomo in Sicilia”. Per l'attuazione del presente comma è emanato apposito bando a cura dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo (Missione 7, Programma 1).

56. Al fine di assicurare la ripresa economica per far fronte alle perdite scaturite dall'emergenza Covid-19 ed assicurare i servizi di accoglienza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del Cral Trinacria per la gestione del lido della Regione Siciliana (Missione 9, Programma 2).

57. Al fine di garantire il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, agli operatori sanitari che hanno prestato servizio in costanza dell'emergenza pandemica presso l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e presso l'ISMETT di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 600 migliaia di euro, di cui 150 migliaia per gli operatori dell'Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli e 450 migliaia per quelli dell'ISMETT (Missione 12, Programma 5).

58. All'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 1), della legge regionale n.

COPIA  
NON

16/2016, come modificata dalla legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 nonché dal comma 32 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole "esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente realizzati comprendendo tra immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità" sono sostituite dalle parole "esistenti alla data del 30 giugno 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data".

59. All'articolo 1 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "che non adottano" sono sostituite dalle parole "che non approvano";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. In sede di prima applicazione della presente norma, il termine '30 giugno' deve intendersi '31 agosto'."

60. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole "del Servizio sanitario regionale" sono aggiunte le parole "e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni".

61. All'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale.";

b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12 bis. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.

12 ter. È ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le se-

COPIA  
NOTA

guenti ragioni:

- a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;
- b) esigenze di ricongiungimenti familiari;
- c) provvedimenti giudiziari;
- d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
- e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.”.

62. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale n. 14/2006 le parole “per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e” sono soppresse.

63. Gli assistenti della scuola materna regionale immessi in ruolo ai sensi della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 alla chiusura definitiva della sezione regionale di appartenenza rimangono, su esplicita richiesta e con il nulla osta del dirigente scolastico, nell'istituzione scolastica di servizio nel caso in cui non esistano scuole materne regionali entro 25 km di distanza; gli stessi km sono ridotti a 10 km qualora il personale in questione goda di benefici di cui alla legge n. 104/92. Il personale inquadrato nelle categorie A e B della Regione stabilizzato con procedura prevista ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e della circolare 12 agosto 2010, n. 8 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in servizio nella scuola materna regionale da almeno 10 anni nella medesima istituzione scolastica, rimane, su esplicita richiesta del dipendente e con il nulla osta del dirigente scolastico, alla chiusura della sezione regionale di appartenenza nell'istituzione scolastica di servizio. In assenza di tale richiesta e del nulla osta del dirigente scolastico, il personale viene trasferito in altra Amministrazione regionale. Al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e didattica, il personale di cui al presente comma viene impegnato per assistenza agli alunni dell'infanzia, con priorità per gli alunni della scuola materna regionale transitati nella scuola dell'infanzia statale e per lo sviluppo di progetti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 anche in rete con altri istituti scolastici. Il personale di cui al presente comma rimane nell'istituzione scolastica di servizio fino al raggiungimento della quiescenza. Dall'applicazione del presente comma non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

64. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica il Fondo per i comuni che hanno approvato nel triennio precedente i bilanci di previsione nei termini indicati dalla legge ivi compresi le eventuali proroghe disposte. Le risorse erogate dal Fondo, pari a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento a favore degli enti locali e sono ripartite tra gli enti locali interessati in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

65. Al comma 5 bis dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successivamente modificato dal comma 57 dell'articolo 13 della legge

COPIA  
NON

regionale n. 13/2022 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”.

66. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore della Comunità di Sant'Egidio (Missione 12, Programma 4).

67. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 70 migliaia di euro in favore della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte (Missione 12, Programma 4).

68. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 230 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 413722).

69. L'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è maggiorata del 30 per cento, pari a 366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413715).

70. Al fine di non disperdere l'attività scientifica della Fondazione Gal Hassin - Centro internazionale per le Scienze astronomiche di Isnello - e rilanciarne la funzione didattica, sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 120 migliaia di euro al fine di far fronte ai costi di gestione derivati dal blocco delle attività (Missione 4, Programma 6).

71. Trovano applicazione nella Regione fino al 31 dicembre 2022, in attuazione del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le disposizioni di cui all'articolo 38 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni.

72. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, dopo le parole “le organizzazioni rappresentative legittimate propongono” sono aggiunte le parole “anche disgiuntamente”.

73. Per le finalità di cui al comma 81 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole “nel periodo dal 1° marzo 2021 al 15 settembre 2021”, sono sostituite dalle parole “nell'anno solare 2021” e le parole “è destinata la spesa di euro 247.891,68 per l'anno 2022” sono sostituite dalle parole “è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022” (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

74. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 100 migliaia di euro. Con decreto dell'Assessore per le Attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riparto delle risorse di cui al presente comma (Missione 14, Programma 4).

75. Al fine di realizzare le manifestazioni in programma nell'ambito dell'evento

COPIA  
NOTA

“I Sentieri del vino”, è concesso al comune di Biancavilla, per l’esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 190 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

76. Per la redazione di progetti finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale è istituito nel bilancio della Regione un Fondo di rotazione (Missione 8, Programma 2) con una dotazione di 100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2022, destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti al pagamento delle competenze tecniche da ripartire con decreto dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a favore degli IACP. A reintegro del Fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi (Titolo 5, Tipologia 200).

77. Per le finalità degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2022, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 472521).

78. L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2022, alla spesa di euro 150 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo ed intrattenimento turistico denominato ‘XX edizione Artemusicultura 2022’, al fine di assicurare continuità e garantire idonei standard di sviluppo socio-economico e culturale nell’area del Belice (Missione 7, Programma 1).

79. Le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modificazioni si applicano alle società partecipate, controllate e vigilate, nonché agli enti e organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e/o degli enti locali.

80. Per l’esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 150 migliaia di euro alla Pro Loco di Acireale per attività di promozione (Missione 7, Programma 1).

81. La lettera c) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“c) da nove esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall’Associazione italiana del World wildlife fund (WWF), dal Club alpino italiano (CAI), dalla Lega per l’ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), dai Gruppi di ricerca ecologica (GRE), dagli amici della terra, dall’Associazione Ambiente e/è vita e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons);”.

82. Per l’esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 120 migliaia di euro alla Pro Loco di San Cono (CT) per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del Palazzo Baronale dei Marchesi Trigona della Foresta, Baroni di San Cono, finalizzato all’apertura al pubblico di un museo cittadino (Missione 5, Programma 2).

COPIA  
NON

83. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo Sicilia Live, ente pubblico non economico strumentale della Regione, sottoposta a vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, di seguito denominata "Agenzia", dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

84. L'Agenzia di cui al comma 83 svolge, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, in raccordo con le strutture del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ogni attività e iniziativa per la valorizzazione dell'attrattività del territorio, la promozione dei suoi attrattori culturali e ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività musicali.

85. Sono organi dell'Agenzia il comitato tecnico consultivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

86. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, approva la dotazione organica, lo statuto ed il regolamento interno di organizzazione dell'Agenzia.

87. In fase di prima attuazione, il funzionamento dell'Agenzia è garantito mediante l'assegnazione di personale regionale in servizio prioritariamente presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in posizione di comando.

88. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate disposizioni attuative dei commi 83, 84, 85, 86 e 87, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale.

89. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma 1).

90. I soggetti che, pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all'atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. I medesimi concorrono alla attribuzione delle giornate di lavoro nel limite di quelle rese disponibili in ragione della minore spesa dovuta ai pensionamenti o decessi registratisi nell'anno precedente. Gli stessi sono inseriti in coda nella graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, come previsto dal comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006.

91. In via straordinaria è consentito lo svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di Misiliscemi in occasione del turno elettorale straordinario per i comuni sciolti per mafia.

92. Relativamente alle forme di ristoro da riconoscere ai centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che hanno temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 e che non abbiano attivato le proce-

COPIA  
NOTA

dure di cassa integrazione per i propri dipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'articolo 109 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

93. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'associazione Centro di accoglienza Padre nostro (Missione 1, Programma 2).

94. In favore dell'associazione Telefono Arcobaleno è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

95. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13/2022 è abrogato.

96. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è autorizzata la spesa di 129.985,33 euro per l'anno 2022 e di 311.964,80 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (Missione 1, Programma 10, capitolo 190001), che trova copertura per gli anni 2022 e 2024 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 – Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e, per l'anno 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514 del bilancio della Regione. Per gli anni successivi si provvede, entro lo stesso limite massimo di 311.964,80 euro per ciascun esercizio, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'apposito Fondo costituito presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

97. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, le parole “la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio,” sono sostituite dalle parole “la Regione favorisce la promozione, mediante concessione del proprio patrocinio gratuito,”.

98. Al comma 58 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “per l'esercizio finanziario 2022” sono sostituite dalle parole “per ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024”. Ai maggiori oneri, pari ad euro 929.593,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143328), si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, quanto ad euro 464.796,89 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 1, capitolo 183337 e quanto ad euro 464.796,90 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, e per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 – Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

b) l'ultimo periodo è abrogato.

COPIA  
NOTA

99. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 95 migliaia di euro per la valorizzazione del parco archeologico di Marsala (Missione 5, Programma 1)

100. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142602).

101. Per le finalità di cui al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 872426).

102. Ad integrazione delle agevolazioni previste dallo Stato per il carburante agricolo e per far fronte allo stato di emergenza idrica causata dai cambiamenti climatici, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere contributi alle imprese agricole, finalizzati all'abbattimento del costo del gasolio agricolo, nel limite massimo di 2.580 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della disciplina prevista per gli aiuti al carburante agricolo (Missione 16, Programma 1).

103. In forza dell'articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001 e 17 novembre 2005, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'Inps dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione e i relativi trattamenti di reversibilità, spettanti nella misura massima di tre volte il trattamento minimo Inps vigente in ciascuna delle annualità da considerare, purché antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, con esclusione dei medesimi trattamenti pensionistici e di reversibilità già erogati dai Consorzi ASI in liquidazione a valere sulle proprie disponibilità liquide, che si mantengono quali diritti acquisiti.

104. Per le finalità di cui al comma 103 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, rispettivamente, la spesa nella misura massima di 1.230 migliaia di euro, di 1.220 migliaia di euro e di 1.215 migliaia di euro, mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 13/2022 – Allegato 1 (Missione 14, Programma 1, capitolo 243301) del bilancio della Regione per il triennio 2022-2024. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) per gli esercizi 2022 e 2024 e, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 e successive modificazioni (Missione 14, Programma 2, capitolo 342525) di cui all'Allegato 1 dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13/2022.

105. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 – Allegato 1 – Parte A (Missione 7, Programma 1, capitolo 473702)

COPIA  
NON

(Taormina Arte) è autorizzata la spesa di 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

106. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 – Tabella 1 (Missione 7, Programma 1, capitolo 473752) (Taobuk Festival) è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

107. Agli oneri dei commi 105 e 106 si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 377316 e di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 473707 e, per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di 1.400 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

108. Nelle more della formazione ed approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici in forza dell'articolo 10 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e/o di altre disposizioni determinano la modifica permanente della programmazione urbanistica purché gli immobili siano stati già realizzati ed i titoli rilasciati almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2. In sede di formazione ed approvazione del nuovo PUG si deve tenere conto della destinazione urbanistica impressa all'area dal titolo edilizio di cui al presente comma. È altresì consentito per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, il cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali su richiesta degli aventi titolo.

109. È riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del consorzio di bonifica di Siracusa (Missione 16, Programma 1).

#### Art. 14.

##### *Proroga termine programmi d'investimento PO FESR 2014-2020*

1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento destinatari di agevolazioni finanziarie pubbliche concesse dall'Amministrazione regionale, a favore di imprese ed enti di ricerca pubblici e privati, anche in partenariato, con oneri a carico del Programma operativo regionale FESR 2014-2020, è prorogabile, a istanza di parte, sino alla data del 30 giugno 2023 ove lo stesso termine, ancorché già prorogato, risultasse antecedente alla suddetta data, fermo restando che, successivamente a tale data, ulteriori eventuali proroghe previste dai singoli avvisi di riferimento potranno essere concesse nel rispetto categorico dei termini fissati dall'Unione europea per la chiusura del Programma operativo regionale FESR 2014-2020.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa previa verifica dell'avvio dei programmi d'investimento da accertare sulla base di titoli di spesa quietanzati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

COPIA  
NOTA

3. Sono esclusi dall'applicazione della proroga di cui al presente articolo i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso decreto di revoca delle agevolazioni.

4. I dipartimenti regionali competenti per i procedimenti di concessione garantiscono, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza in merito alle istanze di proroga, le tempistiche e le condizioni di ammissibilità della spesa sul PO FESR 2014-2020.

Art. 15.

*Rifinanziamento articolo 15 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9*

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella 1 del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 150 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1, capitolo 446521). Ai relativi oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 109306.

Art. 16.

*Mancata attivazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali*

1. I contributi straordinari assegnati ai sensi delle disposizioni di seguito indicate sono revocati, nell'ipotesi in cui i comuni assegnatari non provvedano a richiederne entro il 31 dicembre 2022 l'erogazione fornendo, ove necessario, il piano di utilizzo delle risorse trasferite per le medesime finalità:

a) comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni;

b) comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni;

c) comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni;

d) comma 6, lettere a), b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni, comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2019 e comma 4, lettere a), b) e c), dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;

e) comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e comma 7 bis, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni;

COPIA  
NON

f) comma 6, lettere d) ed e), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni e comma 4, lettera d), dell'articolo 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;

g) comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

2. L'erogazione delle risorse riferite ai contributi individuati dal comma 1 è subordinata alla dimostrazione, a cura dell'ente locale beneficiario, dell'effettivo utilizzo, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento, di almeno l'80 per cento delle somme trasferite per le medesime finalità.

#### Art. 17.

##### *Deroghe all'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9*

1. Qualora all'esito dei controlli da effettuarsi a norma dell'articolo 114 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non dovessero essere verificati i presupposti per l'assegnazione aggiuntiva spettante ai sensi del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni i comuni beneficiari sono tenuti a restituire quanto ricevuto nell'arco del triennio, con modalità da concordare con l'amministrazione erogatrice (Titolo 3, Tipologia 500).

2. Le somme recuperate per effetto del comma 1 sono reiscritte nel bilancio regionale con decreto del ragioniere generale e destinate con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1).

#### Art. 18.

##### *Modifiche al comma 16 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13*

1. Al comma 16 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15".

#### Art. 19.

##### *Modifiche al prospetto allegato e all'Allegato 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13*

1. Al prospetto allegato della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, nella parte oneri "B2 MAGGIORI SPESE FINALI" – ARTICOLATO le voci:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 14, comma 20 - ulteriori disposizioni varie - cap. 190001	55.467,00	0,00	0,00
Art. 14, comma 20 - ulteriori disposizioni varie - cap. 108006	22.525,00	0,00	0,00
Art. 17, commi 1 e 2 – rifinanziamenti autorizzazioni di spesa – Allegato 1 Parte A e Parte B	171.368.723,45	23.48.027.822,83	24.223.045.515,92

COPIA  
NOTA

sono sostituite dalle seguenti:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 14, comma 20 - ulteriori disposizioni varie - cap. 190001	55.467,00	55.467,00	55.467,00
Art. 14, comma 20 - ulteriori disposizioni varie - cap. 108006	22.525,00	22.525,00	22.525,00
Art. 17, commi 1 e 2 – rifinanziamenti autorizzazioni di spesa – Allegato 1 Parte A e Parte B	171.368.723,45	47.949.830,43	222.967.523,92

2. All'Allegato 1 di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 le righe:

Norma di riferimento	M	P	T	A	R	Capi-	Descr-	N	Autorizzazioni di spesa ante LF 0/2022			Totale Variazioni LF 0/2022			Totale riduzioni art. 18 LF 0/2022	Risultante LF 0/2022			
									2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2022	2022 con riduzione Allegato 2	2023
L.r. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza		300.000,00	560.670,04	0,00	1.100.000,00	289.329,96	850.000,00	- 371.250,00	1.400.000,00	1.028.750,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE ALLEGATO 1 – PARTE B									127.987.446,61	178.762.799,11	65.000.000,00	127.939.208,18	70.440.658,56	184.083.350,42	- 101.841.527,87	255.926.654,79	154.085.126,92	249.203.457,67	249.083.350,42
TOTALE ALLEGATO 1 – PARTE A – PARTE B									204.038.946,73	275.397.990,55	78.500.000,00	171.368.723,45	48.027.822,43	223.045.515,92	- 128.769.762,78	375.407.670,18	246.637.907,40	323.425.812,98	301.545.515,92

sono sostituite dalle seguenti:

Norma di riferimento	M	P	T	A	R	Capi-	Descr-	N	Autorizzazioni di spesa ante LF 0/2022			Totale Variazioni LF 0/2022			Totale riduzioni art. 18 LF 0/2022	Risultante LF 0/2022			
									2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2022	2022 con riduzione Allegato 2	2023
L.r. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza		300.000,00	560.670,04	0,00	1.100.000,00	211.337,96	772.008,00	- 371.250,00	1.400.000,00	1.028.750,00	772.008,00	772.008,00
TOTALE ALLEGATO 1 – PARTE B									127.987.446,61	178.762.799,11	65.000.000,00	127.939.208,18	70.362.666,56	184.005.358,42	- 101.841.527,87	255.926.654,79	154.085.126,92	249.125.465,67	249.005.358,42
TOTALE ALLEGATO 1 – PARTE A – PARTE B									204.038.946,73	275.397.990,55	78.500.000,00	171.368.723,45	47.949.830,43	222.967.523,92	- 128.769.762,78	375.407.670,18	246.637.907,40	323.347.820,98	301.467.523,92

#### Art. 20.

##### Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. Alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“9. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite annuale, a valere sulle risorse destinate ai programmi della

COPIA  
NOTA

politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di sviluppo e coesione (FSC).”;

b) il comma 10 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“10. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.”;

c) al comma 12 dell’articolo 13 il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

“Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.”;

d) il comma 13 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“13. Per le finalità di cui al comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 1.000 migliaia di euro, da destinare, altresì, ai soggetti utilizzati presso l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia Cervello”, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro – dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.”;

e) il comma 69 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“69. Per interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza della strada provinciale SP4/II, nel tratto di collegamento da Belpasso a Santa Maria di Licodia, sono destinate, per l’esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie nel limite di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.”;

f) il comma 89 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

COPIA  
NOTA

“89. Nel limite di 450 migliaia di euro sono destinate, per l’esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie in favore del GAL (Gruppo di azione locale) Terre normanne, finalizzate alla realizzazione di un rifugio per cani, con annesso un centro veterinario ambulatoriale, da realizzare nel comprensorio di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.”;

g) il comma 11 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“11. Nel limite di 2.200 migliaia di euro sono destinate per l’anno 2022 occorrenze finanziarie, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per interventi a favore dei comuni rientranti nei parchi, per l’acquisto di mezzi spazzaneve. Il riparto tra i comuni è definito mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale della protezione civile. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.”;

h) il comma 40 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“40. Agli oneri finanziari per l’attuazione delle misure di cui al comma 39, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario, la modifica dei programmi.”;

i) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 12 dopo le parole “degli utenti.” sono aggiunte le parole: “Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”;

l) al comma 73 dell’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole “contributo di euro 300” sono sostituite dalle parole “contributo una tantum dell’importo massimo di euro 300 per l’anno 2022”;

2) le parole “È istituita la «Banca dei capelli» con la funzione di radicare la cultura della donazione.” sono soppresse;

3) le parole “in via sperimentale,” sono soppresse;

4) le parole “Per gli anni successivi l’entità degli stanziamenti è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.” sono soppresse.

COPIA  
NOTA

m) il comma 7 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“7. L'articolo 14 della legge regionale n. 10/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 14.

*Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto*

1. In coerenza con la normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sono definite le tipologie e il numero di impianti di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto da realizzare sul territorio regionale nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4.”;

n) il comma 95 dell'articolo 13 è abrogato;

o) ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 le parole “avanzi di amministrazione” sono sostituite dalle parole “avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva”;

p) al comma 1 dell'articolo 14 le parole “subingresso nella licenza” sono sostituite dalle parole “subingresso nell'attività” e dopo le parole “altro soggetto,” aggiungere le parole “previa acquisizione di licenza da parte del subentrante”.

Art. 21.

*Modifiche ai commi da 30 a 35 dell'articolo 14  
della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13*

1. I commi da 30 a 35 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono sostituiti dal seguente:

“30. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in applicazione delle relative norme di attuazione dello Statuto regionale approvate con decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia, sono dettate le disposizioni applicative in materia di contabilità regionale. Il regolamento indica le abrogazioni implicite delle norme regionali incompatibili con l'armonizzazione dei sistemi contabili.”.

Art. 22

*Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*

1. Al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole “le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ad esclusione delle amministrazioni regionali” sono aggiunte le parole

COPIA  
NOT

“e dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione”.

Art. 23.

*Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14*

1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 dopo le parole “il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti” sono aggiunte le parole “e dell’autorità regionale per l’innovazione tecnologica”.

Art. 24.

*Modifiche all’articolo 81 della legge 15 aprile 2021, n. 9*

1. Al comma 6 dell’articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole “per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta” sono sostituite dalle parole “fino ad un massimo di 100 euro ad atleta, più un massimo di 50 euro ad atleta, in caso di pernottamento a trasferta”.

Art. 25.

*Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21*

1. Al comma 4 dell’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni dopo le parole “e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le parole “e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino ‘PIP Emergenza Palermo’ di cui all’articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, previo accertamento dell’avvenuto inserimento lavorativo nel Piano di Inserimento Professionale a seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi per l’impiego della Regione. Fino all’assunzione dei soggetti di cui al presente articolo da parte delle società a partecipazione pubblica regionale continuano a trovare applicazione agli stessi le misure di sostegno al reddito assicurate dalla vigente normativa in materia. Dall’applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle attuali previsioni della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 e successive modificazioni”.

Art. 26.

*Contributi rete viaria autostrade del mare*

1. L’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a concedere contributi per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, incentivando le autostrade del mare che collegano la Sicilia da e per i porti italiani. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate, nel rispetto della normativa vigente in materia, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

COPIA  
NOTA

presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Art. 27.

*Rifinanziamento articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14*

1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è autorizzata la spesa di euro 3.109.397,82 per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 7, Programma 1, capitolo 474102), cui si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 28.

*Norme in materia di pagamento della tassa automobilistica*

1. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, al fine di favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998 e del Pubblico Registro Automobilistico, anche per evitare contenziosi, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra l'1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, purché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2022.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Gli importi delle sanzioni e degli interessi non sono stati previsti tra le entrate del bilancio regionale 2022/2024 e pertanto non determinano una minore entrata per le casse regionali.

COPIA  
NOTA

## Art. 29.

*Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 9*

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola "naufragi" sono aggiunte le parole "o in caso di intervento straordinario di salvataggio a mare".

## Art. 30.

*Comitato Tecnico servizi di trasporto su gomma e marittimo*

1. Ai fini di un'adeguata erogazione dei servizi di trasporto su gomma e marittimo, è istituito un Comitato Tecnico con lo scopo di vigilare sull'adempimento dei contratti stipulati tra la Regione e le società di trasporto, formato da due rappresentanti delle società, da due rappresentanti del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e da un rappresentante designato dall'associazione dei consumatori.

## Art. 31.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13*

1. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, al secondo periodo, dopo le parole "il suddetto divieto" è aggiunta la parola "non" e la parola "anche" e le parole "determinando la sospensione degli stessi" sono soppresse.

## Art. 32.

*Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8*

1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavoratori ai fini previdenziali, formato da 52 unità;"

b) la lettera c) è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518), si provvede per l'esercizio finanziario medesimo mediante corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108009.

COPIA  
NON

## Art. 33.

*Rifinanziamento articolo 2, comma 22 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35*

1. Per le finalità previste dal comma 22 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 13, Programma 1, capitolo 155826), cui si fa fronte con le disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108009.

## Art. 34.

*Variazioni al bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

## Art. 35.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 1, comma 1, lett. a) e b):**

L'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Riduzioni autorizzazioni di spesa.

*1. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli interventi dell'Allegato 2, ridotte nel medesimo allegato per il complessivo importo di euro 468.586.184,85, sono ripristinate nell'anno 2022 per l'importo di euro 355.457.096,91 mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per l'importo di euro 113.129.087,94 mediante quota parte delle risorse derivanti dall'adeguamento delle entrate discendenti dalle stime effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze inerenti all'ammontare del gettito IVA spettante alla Regione per l'anno 2022.*

2. A seguito della determinazione delle effettive minori entrate dell'esercizio 2020, di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al Bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al medesimo comma 1, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

4. Le quote per gli anni 2022 e 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, sono rideterminate negli importi di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2038, in euro 184.682.543,36 per l'anno 2022 e in euro 183.882.543,36 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

*5 bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa per l'anno 2022 di cui al comma 5, pari a complessivi euro 4.731.313,61, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del Dipartimento regionale*

*del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 20, Programma 3).”.*

**Nota all’art. 1, comma 2:**

L’articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Destinazione risorse.

1. A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni normative di modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 11 febbraio 2022, attualmente all’esame del Consiglio dei Ministri, che in esecuzione del punto 8) dell’Accordo siglato il 16 dicembre 2021 tra il Governo statale e la Regione Siciliana prevedono il differimento della somma di cui al presente comma relativa alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l’approvazione del rendiconto 2018 da ripianare nell’esercizio 2022 al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, le relative risorse pari ad euro 210.944.985,93 per l’esercizio finanziario 2022 sono destinate alla spesa inerente la restituzione allo Stato delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Missione 1, Programma 4 - capitolo 219221).

2. *A seguito della riprogrammazione delle risorse della politica unitaria di coesione, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l’anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950). Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.*

3. A seguito della determinazione della somma da versare in entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse che si rendono disponibili della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione inerenti le somme trasferite alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid-19, di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l’esercizio finanziario 2022, sono destinate per quota parte pari a complessivi euro 20.366.093,09 alle seguenti spese per gli importi a fianco indicati:

- a) Restituzione allo Stato delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Missione 1, Programma 4 - capitolo 219221), euro 14.055.014,07;
- b) Rimborsi allo Stato di quote del maggiore gettito della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4 - capitolo 217308), euro 2.000.000,00;
- c) Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (Missione 1, Programma 4 capitolo 219202), euro 4.311.079,02.

4. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall’attuazione del presente articolo.

5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi commi 1, 2 e 3 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all’ammontare di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.”.

**Nota all'art. 3, commi 1 e 2; all'art. 13, commi 22, 23, 73, 98 lett. a) e b); all'art. 20, comma 1, lett. c), d), e), f), l) punti 1, 2, 3 e 4, e lett. n):**

L'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

"Altre disposizioni varie.

1. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio negli anni 2021/2022. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento CE n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura e della Comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dello stesso. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse delle politiche unitarie di coesione.

2. Alla fine dell'articolo 35, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, dopo le parole "(Caccia, Pesca e Ambiente siciliano)." è aggiunto il seguente periodo: "Assume, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti C.S.U., con sede in Ispica."

3. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "5.000".

4. Alla Società S.A.S. S.C.p.A, *a decorrere dall'1 gennaio 2023*, sono trasferite le funzioni, le competenze, gli oneri e le risorse attualmente assegnate dalle leggi regionali alla Società Resais S.p.A. Per l'effetto, l'assemblea dei soci della Resais S.p.A è onerata di deliberarne la liquidazione individuando nei soggetti che attualmente ricoprono gli incarichi di amministrazione, di controllo e di revisione, i componenti degli organi della liquidazione. Agli stessi è riconosciuto il compenso previsto dal D.P. del 20 gennaio 2012, sulla base delle risultanze che emergono dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021.

*4 bis. Il personale gestito dalla Resais S.p.A. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla società S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.*

5. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni, le parole "entro tre giorni dall'approvazione" sono sostituite dalle parole "entro tre giorni lavorativi dall'approvazione".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, trovano applicazione per il personale regionale collocato in quiescenza, anche per il tramite di Irfis FinSicilia S.p.A., che provvede all'erogazione delle relative risorse nell'ambito delle disponibilità dei fondi di propria spettanza, previa stipula di convenzione con il Dipartimento regionale della Funzione pubblica.

7. Per le finalità istituzionali del Centro internazionale di documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia (CIDMA) è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46.

8. La Regione promuove la realizzazione di incubatori di imprese culturali e creative, costituite sotto la forma societaria cooperativa, definiti come organizzazioni che hanno lo scopo di favorire, promuovere, accelerare il processo di creazione, innovazione, sviluppo di attività d'impresa nel settore culturale e creativo. A tal fine la Giunta regionale agisce di concerto con le centrali cooperative, definite come le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 operanti nel territorio della Regione.

9. Sono imprese culturali e creative le imprese e loro reti e consorzi che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, attività concernenti l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, all'editoria e al giornalismo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

10. Gli incubatori di cui al comma 8 sono organizzazioni costituite sotto la forma societaria cooperativa, operanti in Sicilia da almeno tre anni nelle attività di cui al comma 9, oppure sotto la forma di consorzi, associazioni e reti tra società cooperative, comprese le società cooperative tra professionisti, costituite in Sicilia da almeno tre anni con oggetto le attività di cui al comma 9.

11. Per il sostegno alla creazione di nuovi incubatori di imprese culturali e creative cooperative, la Regione siciliana destina la somma 1.200 migliaia di euro da ripartirsi in quota uguale tra ciascuna delle centrali cooperative che promuovono la costituzione di un incubatore di imprese culturali e creative, soggetto beneficiario della intera quota della somma destinata a sostegno, a titolo di contributo a fondo perduto.

12. Per le finalità di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse della politica unitaria di coesione. *Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.*

13. *Per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 1.000 migliaia di euro, da destinare, altresì, ai soggetti utilizzati presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia Cervello", a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro – dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.*

14. Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro in favore del Comune di Sciacca, destinata al pagamento delle imposte comunali ICI/IMU relative al procedimento di liquidazione della fondazione "Pardo" al fine di permettere l'immediato utilizzo delle risorse, già stanziata, destinate alla realizzazione del museo interdisciplinare di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni, nel complesso monumentale di Santa Margherita a Sciacca.

15. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera *f ter*) le parole "on air" sono sostituite dalle parole "open air";
- b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) dopo le parole "nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge" sono aggiunte le parole "o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati";
  - 2) le parole "validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime" sono sostituite dalle parole "validi nel caso di concessioni demaniali marittime per tutta la durata delle stesse".

16. La somma di 1.000 migliaia di euro dell'istituto Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è destinata a favorire l'accesso alle misure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni da parte dei soggetti consumatori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 3/2012 e successive modificazioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono stabilite le disposizioni attuative relative alle modalità di attribuzione della somma di cui al presente comma nonché i requisiti dei soggetti destinatari e degli Organismi di composizione della crisi e dei professionisti.

17. Per l'esercizio finanziario 2022 la somma di euro 185.918,76 è destinata al funzionamento del Centro regionale progettazione e restauro e del Centro regionale per l'inventario la catalogazione e la documentazione, onde garantirne il funzionamento tecnico e le spese correnti e per le relative sedi prestigiose di villino Florio e villino Favalaro, futura sede del Museo della fotografia, cui si provvede con le disponibilità della Missione 5, Programma 1, capitolo 377305.

18. All'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:

- a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20 in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:
  - 1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;
  - 2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;
- b) per le edicole si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 4 migliaia di euro per ciascun soggetto, con priorità per le edicole con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario.

Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 nel periodo di validità dello stesso e, successivamente, secondo il regolamento CE 1407/2013 della

Commissione del 18 dicembre 2013.".

19. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, le parole "Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso." sono soppresse.

20. Per le occorrenze relative alla manutenzione, assicurazione, acquisto carburante per il parco automobili del Dipartimento regionale tecnico, sono assegnati euro 18.591,88 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 1, Programma 6).

21. Per le finalità previste dai commi 797 e 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dai commi 734 e 735 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i comuni, per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, sono autorizzati ad avviare, coerentemente ai piani di fabbisogno, procedure di reclutamento, prevedendo la valorizzazione con apposito punteggio dell'esperienza professionale maturata con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di collaborazione autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

22. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola "fuoriuscita" aggiungere le parole "ancorché senza formale atto di dimissioni".

23. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni, destinato a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia, possono essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2021. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".

24. Per consentire la piena attuazione delle finalità istitutive della Fondazione "Leonardo Sciascia", con sede in Racalmuto (AG), riconosciuta con D.P.Reg. 11 dicembre 1991, n. 8/U.L. e per potenziare e valorizzare le sue iniziative culturali, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a corrispondere alla Fondazione, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di euro 123.945,84 (Missione 5, Programma 2).

25. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 30.986,46.

26. All'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, come sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 32 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con Gruppi parlamentari, sia nel corso della legislatura in cui è disposto l'inserimento nell'elenco sia nel corso della legislatura immediatamente precedente;

b) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso le Segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza;

c) limitatamente alla XVII legislatura, titolarità di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 8 *ter* in essere alla data del 31 marzo 2021, a condizione che gli stessi soggetti abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i Gruppi parlamentari secondo la disciplina di cui all'articolo 7 previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2018.

1 *ter*. L'integrazione di cui al comma 1 *bis* è effettuata in misura pari alle vacanze che si verifichino a seguito di cancellazione, per pensionamento o altra causa, di soggetti dell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del 20 febbraio 2013, n. 46 così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

1 *quater*. Per i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 ai sensi del comma 1 *bis*, il contributo di cui predetto comma 1 può essere erogato a decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui ne è disposto l'inserimento."

27. Limitatamente alla XVII legislatura, i rapporti contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 *bis* dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come introdotto dal comma 26, devono essere in corso alla data del 31 marzo 2021.

28. L'Assemblea regionale siciliana provvede all'attuazione delle disposizioni dei commi 26 e 27 secondo le disposizioni del suo ordinamento interno, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

29. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale danneggiato dall'alluvione del 2018 e dalle continue frane per la restituzione della corretta viabilità della strada comunale "Bocca di Capra" ricadente nel comune di Cammarata (AG), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

30. All'articolo 19, comma 2, lettera c *bis*), della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "del relativo impianto" sono aggiunte le parole ", ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale".

31. Per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio collegato alla riserva naturale integrale Isola di Lachea e faraglioni dei Ciclopi del comune di Acicastello è riconosciuto un contributo straordinario dell'importo di euro 309.864,60 per l'esercizio 2022.

32. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 la lettera b) è abrogata.

33. Il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di rispondere alle emergenze segnalate dai tribunali minorili della Sicilia, nei soli casi di necessità di ricovero di minori vittime di abuso, le comunità alloggio autorizzate al funzionamento e regolarmente iscritte all'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni possono ospitare fino ad un numero massimo di cinque soggetti per comunità oltre al numero previsto dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, ovvero a quanto contenuto nei decreti autorizzativi e nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986."

34. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ai fini della stipula e dell'implementazione di convenzioni con enti ed associazioni con specifica esperienza e qualificazione nel settore del supporto psicologico individuale e di coppia, in relazione a condizioni di stress e patologie perinatali, a concedere un contributo di euro 61.972,92 alle aziende sanitarie provinciali.

35. In considerazione dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, ai fini dell'accreditamento secondo la norma UNI EN 20387-2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni compresi i campioni di SARS-COV-2 e relative varianti, della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca, della tutela della biodiversità con la conservazione del germoplasma di specie protette e come centro regionale di stoccaggio delle risorse biologiche, è autorizzata la spesa di euro 185.918,76 per l'esercizio finanziario 2022.

36. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga SP 17 in Contrada Cantamatino che collega il Comune di Siculiana con il Comune di Raffadali adiacente alle abitazioni civili, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

37. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga "via Martiri della Libertà" di collegamento con la SS 115, con riduzione del rischio idrogeologico del comune di Licata, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

38. All'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986 e successive modificazioni dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"2 bis. I comuni singoli o associati, per la realizzazione dei servizi socio assistenziali, stipulano le convenzioni già approvate con D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 con gli enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'articolo 26 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La Regione provvede a vigilare sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e ad agire in via sostitutiva rispetto all'ente locale inadempiente."

39. All'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Salvo i casi di fusione tra più comuni non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.";

b) il comma 6 bis è abrogato;

c) il comma 7 ter è abrogato.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Al fine di facilitare la fruizione dei luoghi della cultura, è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio 2022. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'indennità siciliana determina con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rifacimento delle strade provinciali agricole che conducono ai luoghi della cultura della Regione.

41. Al fine di favorire l'incremento delle presenze nel territorio regionale mediante i collegamenti marittimi, valorizzando la cooperazione transfontaliera marittima nel Mediterraneo, è autorizzata la spesa di euro 123.945,84 per l'esercizio finanziario 2022, in favore dei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 40.000 abitanti della fascia costiera meridionale in cui insistono adeguate strutture portuali ed in cui non siano già attivi servizi di collegamento marittimo.

42. È istituita la fondazione culturale "Rosa Balistreri" senza fini di lucro, con sede presso il Comune di Licata.

43. La Fondazione di cui al comma 42, il cui statuto è approvato dal Consiglio comunale,

promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali e nazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dalla cantante folk licatese Rosa Balistreri, già iscritta nel Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.

44. La Fondazione di cui al comma 42 si occupa di:

- a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile della cantante folk Rosa Balistreri;
- b) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
- c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;
- d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
- e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;
- f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

45. Per le finalità di cui ai commi 42, 43 e 44 è autorizzata la spesa di euro 49.578,34 per l'esercizio finanziario 2022.

46. Al fine di contenere i nocuenti cagionati alla filiera turistica siciliana dalla congiuntura pandemica e al fine di incrementare i flussi turistici interni e stagionalizzati è autorizzata la spesa di euro 61.972,92 per l'esercizio finanziario 2022, a favore dei gruppi folk siciliani. Con decreto dell'Assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'assegnazione dei relativi contributi.

47. Il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato alla spesa di euro 247.891,68, finalizzata alla realizzazione di spazi espositivi della Scuola di Pittura di Scicli, a favore del Parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica.

48. È prevista la riduzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime dei porti turistici per l'anno 2022 per un importo massimo complessivo di euro 619.729,19 (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 2871).

49. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano applicazione, ad istanza degli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almviva Contact S.p.a. e presso System House S.r.l.. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313319).

50. All'articolo 55 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "liquidazione coatta amministrativa" sono aggiunte le parole "nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale".

51. Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

52. All'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni le parole "non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "è fissata con l'approvazione del bilancio 2025".

53. Il comma 1 *bis* dell'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1 *bis*. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:

a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea specialistica o magistrale;

b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato."

54. Le disposizioni di cui al comma 53 si applicano alle procedure in corso, a decorrere dall'approvazione della presente legge.

55. Le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, anche attraverso la costituzione di reti di impresa di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33. Per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019.

56. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modificazioni, dopo le parole "in quiescenza" la parola "e" è sostituita dalla parola "o" e le parole "esclusivamente per l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione" sono soppresse.

57. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2021". Ai maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2022 quantificati in euro 991.566,71 si provvede a valere della Missione 16, Programma 1, capitolo 147320.

58. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia è riconosciuto quale ente di ricerca della Regione. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia eroga i servizi inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, l'attività di assistenza tecnica nonché le attività complementari alle precedenti in collaborazione con i soggetti terzi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. Agli oneri discendenti dal presente comma *per ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024* quantificati in euro 929.593,79 si provvede a valere della Missione 16, Programma 1, capitolo 143328. (*periodo abrogato*).

59. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica del territorio nebroideo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale e l'inclusione sociale nel territorio nebroideo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di

euro 150.387,75 a favore dell'ente capofila del progetto ospitalità diffusa. Al fine di favorire la promozione turistica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore del consorzio intercomunale Tindari Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 150.387,75 a favore dell'Associazione dei comuni denominata "Le Città della montagna Nebrodi".

60. Al personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

61. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1, pari a euro 105.353,96, gravano sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni."

62. Al fine di assicurare il pieno ripristino degli immobili compromessi dall'evento calamitoso verificatosi dall'8 al 17 novembre 2021 nel comune di Assoro, giusta Delib.G.R. del 25 novembre 2021, n. 500, il Dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46 da destinare al comune colpito dal suddetto evento calamitoso.

63. Al fine di incrementare il flusso turistico bloccato dall'emergenza Covid-19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 finalizzata al recupero, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico e monumentale del centro storico, alla promozione del territorio ed alla valorizzazione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, di euro 92.959,38 per il comune di Nicosia e di euro 92.959,38 per la città di Enna.

64. Al fine di ristorare i cittadini dai danni subiti in occasione dall'alluvione dell'8 agosto 2020 è concessa al comune di Terme Vigliatore, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 123.945,84.

65. Alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina" sono sostituite dalle parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e/o sotto la guida di istruttori specifici per disciplina";
- b) l'articolo 8 è abrogato.

66. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali provenienti dall'area geografica nord africana ed al riemergere di patologie ritenute eradicata nel territorio regionale, è assegnato alla REMESA, costituita presso l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, un contributo di euro 154.932,30, per l'esercizio finanziario 2022, per lo svolgimento di attività con l'obiettivo di fornire uno strumento utile per garantire l'attuazione di programmi sostenibili di prevenzione del rischio di malattie zoonotiche transfrontaliere e di tutela del comparto zootecnico.

67. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modificazioni, è autorizzata l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.).

68. All'articolo 12 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo la parola "personale" la parola "non" è soppressa;
- b) al comma 4 le parole "ha facoltà di assegnare" sono sostituite dalla parola "assegna" e le parole "in misura non inferiore al 20 per cento" sono soppresse.

69. *Per interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza della strada provinciale SP4/II, nel tratto di collegamento da Belpasso a Santa Maria di Licodia, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie nel limite di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.*

70. Il Dipartimento regionale Agricoltura è autorizzato a concedere contributi alle amministrazioni locali ed alle imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa rispettivamente di euro 123.945,84 ed euro 185.918,77 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1).

71. Per interventi di valorizzazione del borgo storico, anche a seguito dell'acquisizione al patrimonio della Regione dell'annessa "Torre Voab", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di euro 247.891,68 in favore del comune di Brolo.

72. Le disposizioni di cui al comma 5 *bis* dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2022.

73. La Regione eroga un *contributo una tantum dell'importo massimo di euro 300 per l'anno 2022* per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza della sottoposizione a trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. È previsto, per la facilitazione della procedura di erogazione del contributo, il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affette da alopecia presenti nel territorio regionale e assumano la disponibilità a farsi carico, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, degli adempimenti necessari ai fini dell'inoltro della istanza. *(parole soppresse)*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, *(parole soppresse)*, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 309.864,60. *(parole soppresse)*.

74. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuove, in collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, i parchi regionali siciliani attraverso la loro partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 185.918,76.

75. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2020 e dall'articolo 36 comma 5 della legge regionale n. 9/2021, è prorogato al 31 dicembre 2022.

76. È istituito il Fondo regionale per gli incentivi al riciclo e al riuso, alimentato con i proventi dell'addizionale di cui al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modificazioni, destinato a finanziare:

- a) gli incentivi per l'acquisto di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti, di cui agli articoli 206 *quater* e 206 *quinquies* e successive modificazioni del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) il cofinanziamento degli impianti per il collocamento di sistemi di restituzione automatizzati per il riciclo (reverse rending) in ambito pubblico e privato, inclusi gli ambiti condominiali, e per l'attività di informazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata e per gli esercizi di vendita di bevande e alimenti di asporto;
- c) i centri di riparazione e riuso utilizzati per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
- d) le opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione;
- e) le campagne di formazione nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro alla corretta differenziazione monomateriale ed all'end of waste;
- f) la conversione agroecologica delle aziende agricole.

77. Sono destinatari in via preferenziale dei finanziamenti con contributo in conto capitale, a valere sul fondo di cui al comma 76, i comuni che hanno raggiunto e mantenuto l'obiettivo minimo di legge del 65 per cento di raccolta differenziata, previa presentazione di un progetto, secondo un sistema di punteggi che tenga conto:

- a) della percentuale che può essere avviata direttamente al recupero/riciclo di materia;
- b) del minor numero di passaggi tra il detentore iniziale del rifiuto ed il riciclatore/recuperatore finale della materia;
- c) del livello di monetizzazione offerto al detentore iniziale del rifiuto.

78. Per ottenere i finanziamenti di cui al comma 76, gli enti presentano un progetto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che, con apposito decreto, disciplina le modalità e i criteri di partecipazione al bando annuale nonché la presentazione dei progetti ed indichi i punteggi e le coperture finanziarie annuali, secondo le previsioni di bilancio.

79. I beneficiari sono tenuti all'osservanza dei criteri, delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti dal decreto assessoriale di cui al comma 78, pena la revoca dell'incentivo.

80. L'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è abrogato.

81. Al fine di sostenere il comparto apistico regionale nel periodo di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, parimenti, al fine di garantire la sopravvivenza della popolazione regionale di api minacciata dalle avverse condizioni climatiche del periodo primaverile ed estivo nell'anno solare 2021 che hanno determinato una scarsa e non bastevole produzione di miele per il loro nutrimento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute *nell'anno solare 2021* per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola. Gli aiuti sono concessi ai soggetti di cui al presente comma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e delle risorse ancora disponibili della legge regionale n. 9/2020. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di richiesta, ripartizione ed erogazione delle risorse disponibili fra i beneficiari. Per le finalità previste dal presente comma è *destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022*.

82. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, dopo la lettera a) è aggiunta

la seguente:

"a bis) limitatamente alla guida turistica, agli enti del terzo settore assegnatari e/o gestori di beni immobili regionali, che, nell'ambito delle loro prerogative, svolgono attività di illustrazione delle sedi assegnate;"

83. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19, dopo le parole "legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44" sono aggiunte le parole "e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1".

84. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19 è abrogato. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

85. Al fine di rilanciare l'economia locale, l'Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) è autorizzato per l'anno 2022 a redigere uno studio di fattibilità volto all'istituzione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare regionale, ai sensi della Direttiva 30 maggio 2018/843/UE, e della relativa piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 30.986,46.

86. In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 71 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, i Gruppi di Azione Locali costituiti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Regolamento sono individuati dalle Autorità di Gestione dei Fondi SIE 2021-2027, limitatamente alle azioni e alle misure dedicate allo sviluppo locale di tipo partecipativo, quali organismi intermedi. La Regione riconosce la funzione sussidiaria nonché il ruolo di policy maker che i GAL svolgono. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata specifica convenzione tipo rivolta ai singoli Gruppi di Azione Locale, alle Autorità di gestione e alle altre autorità pubbliche cointeressate, al fine di attuare le finalità del presente comma.

87. Per l'organizzazione dei carnevali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso in favore degli enti organizzatori un contributo per l'esercizio finanziario 2022 di euro 309.864,60. Il contributo è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

88. È concesso un contributo straordinario all'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) di Partinico di euro 30.986,46, per l'esercizio finanziario 2022, finalizzato alla realizzazione di progetti riabilitativi e abilitativi con gli animali.

*89. Nel limite di 450 migliaia di euro sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie in favore del GAL (Gruppo di azione locale) Terre normanne, finalizzate alla realizzazione di un rifugio per cani, con annesso un centro veterinario ambulatoriale, da realizzare nel comprensorio di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.*

90. All'articolo 54, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, le parole "non oltre cinque anni" sono sostituite dalle parole "non oltre tre anni".

91. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, ad una ricognizione dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, ed applicano i CCNLL dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021.

92. Al fine di incentivare l'economia dei vari settori turistici, già penalizzati dalla pandemia da Covid-19, è istituita la Fondazione del Carnevale di Melilli (SR), carnevale riconosciuto per cultura e creatività attraverso la realizzazione di carri allegorici con l'utilizzo della cartapesta ed è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio finanziario 2022.

93. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni la parola "2020" è sostituita dalla parola "2025".

94. A decorrere dall'esercizio finanziario 2022, le modalità di corresponsione delle rette in favore dei centri diurni per l'autismo, accreditati e convenzionati, sono disciplinate secondo le procedure previste dall'articolo 76 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

95. *(comma abrogato).*

96. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori regionali per l'economia, per le infrastrutture e la mobilità e per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è istituito il Fondo di rotazione per il sostegno dei cittadini esecutati. Il decreto stabilisce altresì l'organigramma e regola le modalità di concessione in uso degli immobili acquisiti ai sensi del comma 98.

97. Sono beneficiari delle disposizioni di cui al comma 96 coloro che:

- a) sono destinatari di un provvedimento di esecuzione immobiliare dell'unica abitazione;
- b) risiedono stabilmente in un immobile ubicato nella Regione che non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 e A10;
- c) non sono proprietari di altri immobili né hanno un componente del nucleo familiare proprietario di altri immobili.

La perdita del requisito di cui alla lettera b) è condizione di perdita dei benefici delle misure previste dal comma 96.

98. I soggetti di cui al comma 97 possono proporre un'istanza al Fondo di cui al comma 96 per l'acquisizione dell'abitazione pignorata che in sede di asta giudiziaria, dopo più esperimenti di vendita, abbia subito una diminuzione dell'importo a base d'asta di oltre il 40 per cento. Entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo promuove la partecipazione all'asta giudiziaria dell'immobile. In sede di nuovo esperimento dell'asta giudiziaria, il rappresentante del Fondo è autorizzato ad offrire sino al 60 per cento del valore dell'immobile inizialmente stimato. Nel caso di acquisizione dell'immobile, il Fondo promuove la sottoscrizione di un contratto di locazione, ai sensi del comma 96, avente un canone pari a quello applicato agli immobili di edilizia popolare. Nel caso in cui, in sede di asta giudiziaria, il prezzo dell'immobile superi la valutazione di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo, entro cinque giorni, informa l'Assessore regionale per la famiglia e le politiche sociali al fine delle opportune valutazioni.

99. Per le finalità dei commi 96, 97 e 98 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38.

100. Alla lettera c *bis*) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "maggior utilizzatore del relativo impianto" sono aggiunte le parole "purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale" e dopo le parole "dal gestore unico del servizio idrico integrato;" sono aggiunte le parole "eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all'ente proprietario o al precedente gestore;".

101. L'articolo 3 *bis* della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3 non si applica ai membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa designati dalla Giunta regionale.”.

**Nota all'art. 4, comma 1:**

L'articolo 2491 del codice civile così recita:

“Poteri e doveri particolari dei liquidatori.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.”.

**Nota all'art. 5, comma 1:**

L'articolo 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.”.

**Nota all'art. 6, comma 1:**

L'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Personale ASU Assessorato Beni Culturali.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati fino alla data di entrata in vigore della presente legge in tali uffici, transitano in utilizzazione presso gli stessi.”

**Note all'art. 6, commi 2 e 3:**

L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunci al progetto di utilizzazione.

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019 e per il biennio 2020-2021, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia di euro annui.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l'esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell'accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

L'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Misure di sostegno al reddito.

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni è rideterminata in euro 16.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 54.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2022, in euro 38.000.000,00 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325).

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/2016 è rideterminata in euro 31.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 10.333.333,33 per l'esercizio 2023 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).”.

**Nota all'art. 7, comma 1:**

L'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1, recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Trasporto pubblico locale.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 112 (tabella G) della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521), come rideterminata con gli articoli 1 e 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, è incrementata per l'esercizio 2022 di euro 80.910.025,44, di cui si fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri gravanti sull'esercizio finanziario 2022 per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale n. 9/2021 *per euro 2.000.000,00*, degli oneri occorrenti per l'aggiornamento del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità per euro 100.000,00, degli oneri occorrenti per l'erogazione dei sussidi finalizzati a contrastare gli effetti economici derivanti dalla pandemia da Covid-19 a favore di soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza nonché dei titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale o a mezzo motocarrozzette *per euro 2.500.000,00*.”.

**Nota all'art. 8, comma 1:**

Il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.”

**Nota all'art. 9, comma 1:**

L'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".”

**Nota all'art. 10, comma 1:**

Il comma 2 *ter* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così dispone:

“Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

2 *ter*. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 *bis*, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2 *bis*.”

**Nota all'art. 11, comma 1:**

L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Riordino delle competenze amministrative.

1. All'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, oltre alle funzioni individuate dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuite anche le seguenti:

a) redazione e aggiornamento di un "bilancio idrico regionale", inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico, al fine di esplicitare: il diritto all'acqua; l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

b) redazione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, e dell'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Le disposizioni del suddetto Piano di gestione sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici nonché per i soggetti privati;

c) elaborazione di proposte per dare operatività al programma di misure per raggiungere gli obiettivi ambientali individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, secondo i principi contenuti nelle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. I piani ed i programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio sono coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia;

d) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti su tutti i pozzi privati, sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l'uso idropotabile, irriguo, industriale, sui prelievi effettuati, sugli allacciamenti abusivi;

e) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti sulle concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali, relativa remunerazione e sugli effettivi prelievi;

f) elaborazione di proposte per favorire il riutilizzo dell'acqua impiegata all'interno degli impianti industriali con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda;

g) vigilanza sul rispetto dei livelli minimi di qualità del servizio irriguo e potabile;

h) vigilanza sulla corretta redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto dei principi della presente legge e delle indicazioni degli strumenti pianificatori; vigilanza sulla trasparenza della contabilità delle gestioni e di valutazione dei costi delle singole prestazioni;

i) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

l) formulazione di proposte in materia di tutela dei diritti degli utenti;

m) formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato su richiesta degli enti locali;

n) trasmissione annuale alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana di una relazione sull'attività svolta;

o) uso plurimo delle acque per finalità potabili, minerali, agricole e industriali.

*1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modificazioni, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al comma 1 ter.*

*1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, è istituita la Commissione idrica regionale (CIR), di cui fanno parte i presidenti delle assemblee territoriali idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità o suo delegato. Il presidente convoca la Commissione, ne coordina l'attività, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.*

*1 quater. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che è convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR.*

*1 quinquies. La partecipazione alla CIR di cui al presente articolo è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.*

2. (comma soppresso).”.

**Nota all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c):**

L'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme in materia di personale.

1. Al fine di recepire la normativa statale di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di incremento dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Amministrazione regionale, anche di livello dirigenziale, sono incrementati, complessivamente, di euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto del limite massimo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 previsto dalla citata disposizione statale e dei contenuti previsti dal punto 2, lettera e) dell'“Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo” sottoscritto in data 14 gennaio 2021 (Missione 1 Programma 10 capitolo 212017). Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026.

2. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e dal punto 2, lettera e), dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio 2021, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziati con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'anno 2022, di un importo pari a euro 3.300.000,00 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 3.300.000,00, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante

*utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026, per gli importi di euro 3.300.000,00 nell'anno 2022, di euro 2.988.040,94 nell'anno 2023 e di euro 3.300.000,00 nell'anno 2024 e mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744 per l'importo di euro 311.959,06 nell'anno 2023 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017).*

3. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e dalla Delib.G.R. n. 108 del 10 marzo 2022 nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'"Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 3.841.000,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021 come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale. Le economie di pari importo registrate nel fondo di cui al primo periodo e relative all'anno 2021, costituiscono in via definitiva e strutturale risparmi a beneficio del bilancio regionale.

4. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni, dall'articolo 10 comma 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come attuati con decreto presidenziale n. 608/2022, nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'"Accordo Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo risorse decentrate del personale del comparto non dirigenziale dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 544.134,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212015) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021, come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale.

*4 bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, pari a complessivi euro 4.385.134,00 per ciascun anno del triennio 2022, 2023 e 2024, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3).*

5. A decorrere dall'anno 2022, sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 1, commi 604 e 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”.

**Nota all'art. 13, comma 5:**

L'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, recante “Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione siciliana.

1. L'Amministrazione regionale, ai fini del contenimento della spesa corrente, del conseguimento di una migliore razionalizzazione dei servizi forniti all'utenza e dell'efficienza delle proprie attività istituzionali, realizza entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Centro direzionale regionale in Palermo.

2. Nel Centro direzionale trovano allocazione gli uffici degli Assessorati regionali, dei Dipartimenti regionali e degli uffici periferici aventi sede istituzionale nella città di Palermo, gli Uffici speciali nonché i Dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ad eccezione di quelli

che il Presidente della Regione medesimo disponga che restino allocati presso Palazzo d'Orleans. Trovano altresì allocazione nel Centro direzionale gli uffici delle società partecipate della Regione siciliana attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse Società con sede legale in Palermo.

3. Il progetto definitivo del Centro direzionale è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa competente e della Commissione legislativa Bilancio dell'ARS, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comprensivo dei tempi per l'acquisizione dei pareri di legge.

4. Il progetto approvato è trasmesso al Consiglio Comunale di Palermo per l'adozione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Decorso il termine di 120 giorni dalla trasmissione senza che sia intervenuta alcuna deliberazione consiliare, il progetto definitivo si intende favorevolmente adottato per decorso dei termini di formazione del silenzio assenso.

6. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, sentito il parere della Commissione legislativa Ambiente, territorio e mobilità e della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni attuative.

7. Il complesso del Centro direzionale risponde al più elevato standard di risparmio energetico, di bioarchitettura e sostenibilità ambientale, allo scopo di migliorare il microclima interno, rendendolo autosufficiente utilizzando impianti alimentati con fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico primario integrato con impianti solari termici per il fabbisogno di acqua calda sanitaria. Per la relativa costruzione sono utilizzati materiali e finiture naturali e/o riciclabili ad alto comfort acustico, oltre che energetico, insieme a misure idonee per prevenire l'effetto dannoso del radon. Sono, altresì, previsti: l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua autorigenata, attraverso un sistema di raccolta dell'acqua piovana con cisterna di accumulo; aree attrezzate destinate alla raccolta differenziata e la realizzazione di un'area destinata al compostaggio domestico; aree attrezzate per il parcheggio di biciclette e per i mezzi elettrici o mezzi similari.

*7 bis. Per le finalità del presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 o per l'anticipazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sospendendo, nelle more della definizione, le disposizioni attuative emanate con il decreto interassessoriale di cui al comma 6.*

**Nota all'art. 13, commi 6 e 12; all'art.18, comma 1; all'art. 20, comma 1, lett. g), h), m) e p); all'art. 21, comma 1:**

L'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

"Ulteriori disposizioni varie.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente "Costituisce nuova installazione il *subingresso nell'attività* di altro soggetto, *previa acquisizione di licenza da parte del subentrante* ai sensi della normativa statale vigente."

2. Al fine di dare attuazione ai piani di risanamento adottati da Sicilia Digitale S.p.A. nonché da AST S.p.A. nonché di consentire a MAAS-Mercati agro alimentari Sicilia, SEUS S.p.A. e S.A.S. S.p.A. e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) di procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture, le medesime Società, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, articolo 4, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, possono procedere, a decorrere dall'anno 2023, a nuove assunzioni, sulla base di uno specifico piano sottoposto alla valutazione dell'Assessorato regionale dell'economia ed approvato dalla Giunta regionale. Le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) fatte salve eventuali deroghe, siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2021;
- b) il piano assunzionale sia coerente con la pianta organica rideterminata dalla società con una riduzione non inferiore al tre per cento rispetto a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio che deve essere asseverato dall'organo di controllo interno.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, nonché per conseguire risparmi per locazioni passive in conformità all'Accordo tra lo Stato e la Regione del 14 gennaio 2021, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato all'acquisto del compendio immobiliare sito a Palermo in via Ugo La Malfa 169.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2021 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.

6. All'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 le parole "all'impianto di trasformazione" sono sostituite dalle parole "agli impianti".

7. L'articolo 14 della legge regionale n. 10/2014 è sostituito dal seguente:

*"Art. 14.*

*Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto*

*1. In coerenza con la normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sono definite le tipologie e il numero di impianti di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto da realizzare sul territorio regionale nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4."*

8. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole "entro 120 giorni dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento, e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2022, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. Ove necessario il suddetto termine può essere riaperto dall'Amministrazione regionale competente."

9. All'articolo 5 della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. "Le comunicazioni di cui al comma 3 sono trasmesse dai Comuni all'A.R.P.A. territorialmente competente e al Dipartimento regionale della protezione civile che, con proprio

provvedimento, ne dispone le modalità."

10. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole "di cui ai commi 3, 4 e 5" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 4 e 5".

11. *Nel limite di 2.200 migliaia di euro sono destinate per l'anno 2022 occorrenze finanziarie, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per interventi a favore dei comuni rientranti nei parchi, per l'acquisto di mezzi spazzaneve. Il riparto tra i comuni è definito mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale della protezione civile. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.*

12. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 è sostituito dal seguente:

"Art. 39.

Patrocinio legale

1. Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile."

13. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, le parole "di 1.500 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "di 2.000 migliaia di euro".

14. Al fine di provvedere agli interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio dell'Assessorato regionale dell'economia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 978.600,00 (Missione 1, Programma 3).

15. La Regione provvede ad anticipare la quota relativa agli interventi di cui al comma 14 a carico del soggetto titolare della proprietà dell'immobile per l'importo pari ad euro 470.800,00.

16. Il soggetto titolare della proprietà dell'immobile provvede a restituire le somme di cui al comma 15 mediante versamento in entrata al bilancio della Regione *entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15* (Titolo 5, Tipologia 200). In assenza di restituzione, le relative somme sono detratte con interessi legali dai canoni locativi.

17. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2022-2024 la spesa annua di euro 150.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 842009) al fine di far fronte agli obblighi di corresponsione degli indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 98/1981 e delle disposizioni contenute nei decreti istitutivi dei parchi o nei regolamenti delle riserve.

18. L'Allegato di cui al comma 3, dell'articolo 91, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente allegato:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Valutazione preliminare art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 300,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.000,00	nulla
VAS art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 2.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 21 bis del decreto legislativo n. 152/2006	euro 3.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Fase preliminare al PAUR art. 26 bis del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.500,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
VINCA art. 5 del D.P.R. n. 351/1991	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VAS e VINCA	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA	euro 4.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VIA e VINCA	euro 5.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	euro 8.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di AIA (Prima AIA - modifica sostanziale AIA vigente - Riesame con valenza di rinnovo) artt. 29 ter e 29 octies del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di AIA (Riesame parziale dell'AIA) art. 29 octies del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Procedura unificata AIA/VIA	euro 8.000,00	+ 1,5 per 1000 del valore dell'opera

19. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 7, si applicano anche al disastro aereo in cui perse la vita l'archeologo siciliano prof. Sebastiano Tusa.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa valutata in 77.992,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022.

21. Agli oneri di cui al comma 20 si provvede con parte delle risorse assunzionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni.

22. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9/2021, dopo le parole "ad eccezione di quelle relative al demanio marittimo" sono aggiunte le parole "e alle concessioni di lotti pascolivi del demanio forestale, per le quali è disposto l'esonero dal pagamento del canone dovuto o da porre a base d'asta per l'annualità 2022,".

23. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività svolte sul territorio della Regione per il recupero ed il primo soccorso della fauna selvatica, da parte delle associazioni e onlus operanti in

tale settore, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

24. Al fine di fronteggiare l'emergenza venutasi a determinare per il sovrappopolamento di ungulati nel territorio dei comuni del Parco delle Madonie e di implementare e rendere efficaci le azioni di controllo previste dalle norme vigenti e dai Piani di gestione, la Regione è autorizzata ad intervenire finanziariamente per l'acquisto di celle frigorifere da destinare ai comuni rientranti nel territorio del Parco, con un contributo a favore dell'Ente Parco, per l'esercizio finanziario 2022, pari a 100 migliaia euro.

25. Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro per assicurare i servizi di vigilanza e fruizione nei luoghi della cultura gestiti dalla Regione, al fine di garantire la piena fruibilità degli stessi.

26. Al fine di assicurare, ad invarianza tariffaria, il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dei costi di gestione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane, previsto dagli articoli 8 e 9 della convenzione in atto ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 migliaia di euro, di cui 4.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 10, Programma 3).

27. All'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 *bis*. Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell'IRCA operano anche quali organi della CRIAS e dell'IRCAC. Le disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione."

28. Per gli impianti sportivi all'aperto, i regolamenti comunali differenziano le superfici relative rispetto a quelle al chiuso ai fini dell'imposizione fiscale.

29. All'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 *bis*. Qualora i comuni si trovino inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni.

1 *ter*. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i Comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno."

30. *Con regolamento, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in applicazione delle relative norme di attuazione dello Statuto regionale approvate con decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia, sono dettate le disposizioni applicative in materia di contabilità regionale. Il regolamento indica le abrogazioni implicite delle norme regionali incompatibili con l'armonizzazione dei sistemi contabili.*

31. *(comma sostituito dal comma 30).*

32. *(comma sostituito dal comma 30).*

33. *(comma sostituito dal comma 30).*

34. *(comma sostituito dal comma 30).*

35. *(comma sostituito dal comma 30).*

36. L'Assessore per l'economia e l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica presentano alla Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma annuale di addestramento e aggiornamento del personale della Regione, degli enti e degli organismi pubblici regionali, nonché delle società partecipate, sulla normativa relativa ai sistemi contabili.

37. L'acquisto di libri per biblioteche pubbliche e raccolte di pubbliche amministrazioni, di giornali e periodici per emeroteche e di opere d'arte per musei e pinacoteche è considerata spesa investimento.

38. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata ad utilizzare, fino all'ottanta per cento delle somme disponibili, le proprie riserve patrimoniali per sterilizzare l'onere degli ammortamenti derivanti dagli investimenti realizzati e da realizzare in coerenza con il Piano degli investimenti adottato.

39. Nell'ambito della ZES Sicilia occidentale, per l'area industriale complessa di Termini Imerese, al fine di ridurre il protrarsi degli impatti socio-economici della crisi industriale dell'area, sono autorizzate, a favore dei lavoratori Blutec S.p.A., misure per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale nonché misure di politica attiva del lavoro per il reinserimento occupazionale e per l'auto imprenditorialità.

*40. Agli oneri finanziari per l'attuazione delle misure di cui al comma 39, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario, la modifica dei programmi.*

41. Gli articoli 28, 29, 30, 30 bis e 83 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni sono abrogati.

42. L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, esercita le proprie competenze sull'intera superficie dei bacini idrografici.

43. Il Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito della gestione del demanio regionale forestale e delle aree a qualunque titolo dallo stesso gestite, esercita le proprie competenze relativamente a:

- a) interventi integrati di rinaturazione e recupero dei suoli abbandonati;
- b) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
- c) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
- d) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
- e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui sopra;
- g) interventi finalizzati all'ampliamento e/o miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

44. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia, dall'anno in corso sono assicurate le garanzie occupazionali di centottantuno giornate ai lavoratori stagionali assunti a tempo determinato ai sensi delle L.R. 3 luglio 1950, n. 51 e successive modificazioni, L.R. 31 agosto 1998, n. 16 e successive modificazioni e L.R. 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di ulteriori 100 migliaia di euro a valere sulla Missione 16, Programma 3, capitolo 147326.”.

**Nota all'art. 13, comma 7:**

L'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi finanziari a sostegno dei titolari dipartita IVA.

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid-19 le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 e del primo semestre del 2022 a favore delle attività economiche in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia.

*1 bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento al rilascio, al rinnovo e ai subentri delle concessioni demaniali.

*1 ter.* *In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022.”.*

**Nota all'art. 13, comma 8:**

L'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Agevolazioni al credito in favore delle imprese.

1. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma.

2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale

siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia blockchain, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito.

2 bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera b) è abrogata.”.

**Nota all'art. 13, comma 9:**

L'articolo 4 della legge 3 agosto 2022, n. 15, recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Attribuzioni dei comuni.

1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.
2. I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all'articolo 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.
3. I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sessanta giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
5. I comuni, inoltre:
  - a) istituiscono, anche nell'ambito della polizia locale, l'ufficio "Benessere animale e lotta al randagismo", individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onere ulteriore di spesa.

- L'ufficio di cui alla presente lettera detiene l'elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
- b) provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie provinciali;
  - c) realizzano una sezione, nel sito web istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono pubblicate norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio;
  - d) provvedono, in forma singola o associata, alla realizzazione e al risanamento dei rifugi pubblici, secondo la disponibilità di risorse;
  - e) garantiscono, in forma singola o associata, l'utilizzo alle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;
  - f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, degli atenei universitari, dei cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e di ogni altro soggetto pubblico o privato;
  - g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla presente legge;
  - h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso.

6. Per le finalità previste dalla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono inoltre:

- a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione;
- b) promuovere le adozioni degli animali di affezione, attraverso anche sgravi fiscali sulle imposte dovute al comune o la distribuzione di voucher spendibili presso strutture convenzionate, per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni sanitarie;
- c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà;
- d) prevedere, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di costruzione o ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali da affezione;
- e) concedere in comodato beni immobili alle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, tramite apposite convenzioni, per la realizzazione di micro-canili, oasi feline, cimiteri per animali di affezione o altre strutture di cui alla presente legge.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.

8. I comuni provvedono a rendicontare all'azienda sanitaria provinciale competente e al Garante regionale dei diritti degli animali i controlli e le attività di cui alla presente legge, posti in essere nel corso dell'anno, secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 30.”

**Note all'art. 13, commi 11, 27, 60, 101; all'art. 20, comma 1, lett. i); all'art. 31, comma 1:**

L'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

“Disposizioni varie.

1. Al comune di Pedara è destinata, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 530 migliaia di euro per l'acquisto di aree da adibire ad opere di urbanizzazione primaria.

2. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per il completamento e il restauro di Palazzo Iacono sede municipale al comune di Vittoria.

3. L'articolo 60 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 60.

Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive

1. Per le finalità attribuite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni, dall'articolo 111 comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, ai soggetti iscritti all'apposito elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 108/1996 e successive modificazioni, operanti a Palermo, è destinata la somma di 300 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 4, capitolo 183717."

4. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario pari a 470 migliaia di euro per il recupero del campo sportivo in località Scavuzzo nel comune di Realmonte (AG).

5. Alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del riconoscimento esse sono tenute a dimostrare la loro effettiva azione da almeno un anno e un numero d'iscritti non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione residente in Sicilia.";

b) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis.

Sportelli del consumatore

1. La Regione promuove la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni riconosciute per fornire al cittadino informazioni, consulenza ed assistenza su temi attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti. *Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.*"

6. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito." sono aggiunte le parole "Le funzioni del Presidente della società sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione della società, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la misura del compenso nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci."

7. La Regione, al fine di assicurare supporto tecnico-scientifico alla definizione delle politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, istituisce l'Osservatorio regionale sui Cambiamenti Climatici e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e l'allocazione organizzativa.

8. In particolare l'Osservatorio di cui al comma 7, quale organo consultivo di natura tecnico-scientifica, svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) esprime pareri sui piani regionali settoriali e intersettoriali relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;

b) fornisce supporto tecnico-scientifico in ordine alla Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

c) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di emissioni climalteranti indotti dalla

pianificazione regionale;

- d) valuta attraverso indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale e monitora l'efficacia delle politiche regionali di mitigazione e adattamento;
- e) valuta lo stato di avanzamento delle azioni di adattamento nei diversi settori di intervento e la loro integrazione in piani di adattamento locali e/o altre pianificazioni esistenti;
- f) detiene la contabilità delle emissioni climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;
- g) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;
- h) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 7 è composto da sette esperti, di cui uno in rappresentanza delle Università Siciliane, uno in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), uno in rappresentanza dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), uno in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste siciliane e uno in rappresentanza della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

10. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 7 sono nominati con provvedimento della Giunta, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, e restano in carica per cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato. L'incarico di componente dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio regionale.

11. All'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 *bis*. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto istitutivo del vincolo di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni."

12. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dell'Istituto dei Ciechi opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone" di Palermo, di cui all'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.

13. Al fine di proseguire il processo di risanamento finanziario già in atto del Centro regionale Helen Keller - Scuola Cani guida per Ciechi di Messina, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023 i termini e gli effetti dell'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

14. All'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 *bis*. Nelle more dell'insediamento del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, il Sindaco metropolitano ed il presidente del libero Consorzio comunale sono competenti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni."

15. È fatto divieto, fino al 31 dicembre 2022, di procedere a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in Società partecipate, all'Irfis-Finsicilia S.p.A. ed in enti sottoposti

a controllo e vigilanza della Regione. Il suddetto divieto *non* si applica (*parola soppressa*) ai procedimenti di reclutamento già avviati alla data di approvazione della presente legge (*parole soppresse*). Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle strutture del Servizio sanitario regionale e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni.

16. È fatto divieto al Presidente, alla Giunta, agli Assessori della Regione nonché alle società partecipate ed agli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione di conferire, fino al 31 dicembre 2022, incarichi di consulenza e/o di assistenza tecnica.

17. È fatto divieto alla Regione, fino al 31 dicembre 2022, di esercitare il servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, il servizio di supporto alla gestione ordinaria e ricerca dell'evasione e dell'elusione di tributi di interesse degli enti locali, anche nel caso di adesione volontaria del singolo ente locale. Per l'effetto, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente comma sono sospese.

18. Le procedure di cui all'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono sospese fino al 31 dicembre 2022.

19. Al fine di garantire la continuità amministrativa i commissari nominati ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, sono assegnati allo stesso ente o società nel quale hanno esercitato l'incarico prima della cessazione.

20. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano a far data dall'approvazione della presente legge.

21. La misura di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni prevista in favore delle edicole è erogata quale contributo straordinario e non è subordinata all'accertamento del requisito del calo di fatturato.

22. All'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "e alle imprese dell'acquacoltura" sono aggiunte le parole ", nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca".

23. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, qualora i comuni siano inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno.

24. All'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "per estratto" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui

all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.".

25. All'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, le parole "Presidente della Regione", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole "Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo".

26. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e successive modificazioni, le parole "non è consentito l'utilizzo di crematori mobili" sono sostituite dalle parole "è possibile, nelle ipotesi di temporanea indisponibilità di impianti crematori fissi, l'utilizzo di crematori mobili all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse, che rispondano ai limiti di emissioni gassose nell'aria previste dalla normativa vigente e dal piano di cui al comma 1".

27. Al fine di realizzare una strada che colleghi la strada statale 114 con il villaggio di Santo Stefano Briga in Messina con punti di accesso nei villaggi interclusi, anche al fine di agevolare la via di fuga in caso di eventi calamitosi, l'Ufficio speciale per la progettazione della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avoca a sé il progetto di riqualificazione ambientale della vallata Santo Stefano nel comune di Messina relativo alla realizzazione di interventi atti alla prevenzione, mitigazione del rischio idraulico e riqualificazione fluviale del torrente Santo Stefano e delle opere per la difesa della fascia costiera a salvaguardia dei centri abitati redatto dall'Ufficio del Genio civile di Messina. Entro 180 giorni dall'avocazione del progetto, l'ufficio speciale per la progettazione della Regione redige la progettazione esecutiva completa di computo metrico estimativo al fine di rendere l'opera finanziabile e cantierabile.

28. Sono istituiti sul territorio della Regione i distretti del commercio. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, propongono l'individuazione dei distretti del commercio all'Assessore regionale per le attività produttive che li approva con proprio provvedimento, a seguito di relativa istruttoria. I distretti del commercio di cui al presente comma possono essere individuati nei centri storici e aree urbane a forte vocazione commerciale o in aree degradate potenzialmente vocate all'attività commerciale. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari dei distretti del commercio, la Regione promuove politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di forme di sostegno economico al commercio e per la realizzazione di infrastrutture di arredo urbano.

29. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze dei minori e combattere efficacemente il disagio giovanile e la dispersione scolastica, è istituito un tavolo tecnico per la tutela dei diritti dei minori, presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

30. Il tavolo di cui al comma 29 è composto da:

- a) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- b) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
- c) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della salute;
- d) dal direttore dell'Osservatorio di area per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica;
- e) dall'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana o da un suo delegato;
- g) da un rappresentante degli assistenti sociali, designato dal CROAS - Sicilia.

31. Al fine di coordinare le azioni volte al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, il Tavolo tecnico è consultato prima della stesura di progetti realizzati anche con fondi

extraregionali da parte dei competenti assessorati e ciò al fine di realizzare azioni mirate in sinergia sul territorio regionale. I componenti del tavolo tecnico, che si riunisce almeno due volte l'anno, svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese.

32. Alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 7, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis.

Commissione tecnica regionale per i cammini

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la Commissione tecnica regionale per i cammini, composta da:

a) il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo o suo delegato;

b) il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana o suo delegato;

c) il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o suo delegato;

e) un componente tecnico esperto in materia di cammini designato dall'Associazione nazionale dei Comuni Siciliani - Anci Sicilia;

f) tre componenti con comprovata esperienza in materia di cammini e di turismo sostenibile, di cui almeno uno con competenza specifica in materia di accessibilità.

2. Alla Commissione tecnica è assegnato il compito di:

a) supportare l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo nell'individuazione di obiettivi di sviluppo e linee di intervento per la valorizzazione dei cammini;

b) valutare le richieste di iscrizione all'atlante regionale dei cammini;

c) elaborare buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo alle persone con disabilità;

d) raccogliere e inoltrare agli uffici competenti segnalazioni degli utenti dei cammini e degli enti gestori in ordine ad ogni criticità riscontrata in materia di sicurezza, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini, sollecitandone la risoluzione.

3. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento interno.

4. La partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo onorifico e i componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono nominati i componenti della Commissione di cui al presente articolo."

33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 400 migliaia di euro al Parco Archeologico di Kamarina e Cava D'Ispica per la musealizzazione degli ex spazi minerari di Castelluccio e della Tabuna e per la messa in sicurezza e l'agibilità del corpo di fabbrica sito in Scicli denominato "Casina Rossa" e in quelli ad essa annessi.

34. È erogato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Termini Imerese un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per la progettazione e la riqualificazione dello stadio comunale "Crisone".

35. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Favara un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per interventi di messa in sicurezza e la rifunionalizzazione degli edifici storici comunali.

36. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Caltagirone un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per interventi di ristrutturazione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della "Scala Santa Maria del Monte" simbolo della città ed allocata nel suo centro storico Patrimonio dell'UNESCO.

37. Viste le gravi difficoltà economiche in cui versa il Consorzio di Bonifica 5 di Gela è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, lo stanziamento di 550 migliaia di euro a titolo di contributo straordinario.

38. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 100 migliaia di euro al comitato esecutivo regionale Sicilia di Special Olympics Italia finalizzato al sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione.

39. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b *bis*. Enoteca regionale della Sicilia, sede del sud est, presso il comune di Vittoria."

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2022 un contributo per le spese di avviamento e di gestione dell'attività di Enoteca regionale, determinato in 200 migliaia di euro.

40. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'Università di Palermo al fine di commissionare lo studio di fattibilità per la dismissione del reattore AGN-1 "Costanza".

41. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo eroga, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo per un totale di 100 migliaia di euro, finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive. Il contributo è rivolto a tutti i praticanti attività sportiva paralimpica e prevede il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere le strutture di allenamento per un massimo di 50 euro settimanali a ciascun soggetto, fino a esaurimento fondi.

42. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del comune di Siracusa, è autorizzata la spesa di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

43. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, il finanziamento di 50 migliaia di euro a favore del Comune di Siracusa, per l'attività di progettazione finalizzata al reperimento di fondi aventi ad oggetto opere ed interventi idonei ad assicurare la difesa del suolo ed a prevenire e risolvere il dissesto idrogeologico del territorio aretuseo.

44. Per le finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8, per l'esercizio finanziario 2022, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per il sito archeologico di Campanarazu, sito nel territorio di Misterbianco.

45. Per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge del comune di Messina, da parte delle persone con disabilità, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro.

46. Al fine di implementare il servizio di collegamento tra i comuni e le loro frazioni è istituito *per l'anno 2022* un fondo di 200 migliaia di euro da destinare alle aziende pubbliche regionali o ministeriali di trasporto pubblico locale. La ripartizione del fondo è determinata (*parola soppressa*) con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

47. Per tutelare il pontile sbarcatoio sito in Gela tramite la redazione di una perizia è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, il contributo straordinario di 75 migliaia di euro al comune di Gela.

48. Al fine di ristorare le strutture alberghiere dell'isola di Vulcano del comune di Lipari per le perdite subite a far data dall'1 ottobre 2021 per effetto dell'intensificazione delle attività vulcaniche e della chiusura disposta con ordinanza del comune di Lipari del 20 novembre 2021, n. 124 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 200 migliaia di euro. L'Assessorato regionale delle attività produttive stabilisce con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di ripartizione dei contributi, previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture presenti sul territorio dell'isola di Vulcano.

49. È assegnata all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del museo interdisciplinare regionale di Messina per la realizzazione e l'allestimento di una mostra permanente dedicata agli eventi relativi al sisma del 1908 di cui all'articolo 3 legge regionale 8 aprile 2022, n. 6. Per il mantenimento e la promozione della suddetta mostra è destinata l'ulteriore somma, di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

50. Per le finalità della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 e successive modificazioni è autorizzata la spesa per l'esercizio 2022 di 100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo N.I.)

51. Per la realizzazione di parchi inclusivi nel territorio del comune di Messina è concesso, per l'esercizio finanziario 2022, al medesimo comune un contributo di 100 migliaia di euro.

52. Al fine di sostenere le famiglie con almeno un componente in condizione di disabilità gravissima e che già usufruiscono del "Bonus elettrico per disagio fisico", che utilizzino le apparecchiature elettromedicali salvavita individuate nel decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. L'Assessorato della salute eroga un contributo nel limite massimo di 1.000 euro una tantum per ciascun componente in condizione di disabilità.

53. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3 dopo le parole "delle sostanze rilevate." sono aggiunte le parole "Per lo studio e la realizzazione di detto software, è concesso un contributo straordinario in favore dell'A.R.P.A. Sicilia di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022."

54. Al fine di favorire l'accesso alle attività sportive dei cittadini siciliani in condizioni di disabilità, le Aziende sanitarie provinciali della Regione provvedono al rilascio dei certificati medici agonistici di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1993 e dei certificati medici per attività sportiva promozionale, con il proprio personale e presso proprie strutture, in favore degli atleti iscritti a Federazioni sportive paralimpiche confederate nel Comitato italiano paralimpico istituito con decreto legislativo del 27 febbraio 2017, n. 43. Per far fronte ai maggiori oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro.

55. È riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Bagheria un contributo pari a 100 migliaia di euro per la realizzazione di un canile comunale.

56. Le Aziende sanitarie provinciali favoriscono e promuovono attività di riabilitazione psichiatrica e psicosociale di assistenza territoriale realizzate attraverso strutture residenziali terapeutico-riabilitative pubbliche di piccole dimensioni, caratterizzate dal modello comunitario di assistenza, il cui scopo sia facilitare percorsi riabilitativi e l'acquisizione dei diritti di cittadinanza. Ai fini di cui al presente comma e in ottemperanza alle disposizioni del decreto assessoriale 17 Giugno 2002, n.

890, dell'accordo della Conferenza unificata del 17 ottobre 2013 e dell'articolo 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a soddisfare i livelli essenziali di assistenza di cui al citato D.P.C.M. attraverso il modello gestionale sociale delle strutture abitative riabilitative, come previsto dal Piano strategico regionale per la salute mentale, emanato con decreto del 27 aprile 2012 e dal Piano della salute 2011-2013, approvato con D.P.Reg. 18 luglio 2011. Le strutture abitative riabilitative possono ospitare fino a un massimo di otto posti letto, hanno le caratteristiche di civile abitazione e sono inserite in contesti urbani, favorendo l'integrazione dei residenti durante tutte le fasi del processo terapeutico-riabilitativo. L'organizzazione interna delle Strutture garantisce sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana sia le specifiche attività sanitarie con spazi dedicati per il personale, per il colloquio e per le riunioni, come previsto dal punto 4 c della parte quarta del decreto assessoriale n. 890/2002.

57. Al fine di promuovere ed incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno, è consentito alle manifestazioni e agli eventi musicali di grande richiamo turistico, organizzati nelle zone interne del territorio della Regione, di usufruire di contributi per l'organizzazione delle trasferte da e per aeroporti siciliani. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 50 migliaia di euro per l'esercizio 2022.

58. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8 è aggiunto il seguente:  
"Art. 4 bis.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionale ed extraregionali. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione."

59. Per la realizzazione del progetto "Interventi di realizzazione di un'area ludica di playground comunale su arenile Federico II di Svevia - waterfront" è assegnato al comune di Gela un contributo straordinario dell'importo di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

60. Al fine di favorire la riqualificazione energetica ed il consolidamento antisismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica della Regione, è concesso un contributo in conto capitale di importo massimo di 50 migliaia di euro per ogni appartamento di proprietà privata in condominio con alloggi di proprietà dello IACP di Siracusa per i quali sono in itinere interventi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica con fondi del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati al Programma denominato "Sicuro, verde e sociale". Ai fini della presente disposizione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro, a valere sulle risorse ex GESCAL.

61. Al libero Consorzio comunale di Ragusa è assegnata per l'anno 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili.

62. In coerenza con le strategie e gli obiettivi del piano sanitario regionale, l'Assessore per la salute, per il potenziamento del servizio di breast unit in aree ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, assegna all'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, la somma di 400 migliaia di euro per l'esercizio 2022, a valere sulle risorse disponibili del fondo sanitario regionale destinate a finalità di prevenzione.

63. Le agenzie per il lavoro, ai fini dell'accreditamento presso la Regione ai sensi della normativa vigente, per le attività di orientamento e tutoraggio possono avvalersi dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni.

64. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 300 migliaia di euro per i maggiori costi sostenuti dall'IRSAP nel triennio 2019-2021 per la gestione del servizio idrico integrato dell'agglomerato industriale Calderaro di Caltanissetta.”.

Il comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, così dispone:

“Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.”.

**Nota all'art. 13, comma 12:**

Per l'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 13, comma 6.

**Nota all'art. 13, comma 18:**

L'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante “Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Revisori dei conti.

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e composto da:

- a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (Provincia o Comune).

2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito

registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.

2 *bis*. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.

2 *ter*. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due trienni.”.

**Nota all'art. 13, comma 19:**

L'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.”, così dispone:

“Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione.

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;

- c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;
- g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
- h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca;
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;
- m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - per il controllo di competenza.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale.

6 bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di

inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale.

6 *ter*. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6 *quater*. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6 *quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo, nonché di tutte le altre disposizioni per la società partecipante dalla Regione contenute in provvedimenti e norme regionali, non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario.”.

**Nota all'art. 13, commi 20 e 21:**

I commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.”, così rispettivamente dispongono:

“ Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari.

8. Per compensare i maggiori carichi di lavoro prestati dal personale del servizio sanitario regionale legati alle misure di contenimento della pandemia Covid-19 e per sostenere ulteriormente l'azione di contrasto al contagio, al fine di liquidare, in aggiunta al sistema premiante aggiuntivo ordinario, un riconoscimento economico - per il periodo che decorre dall'1 marzo 2020 e fino al termine dello stato d'emergenza sanitaria - agli operatori che sono stati coinvolti, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari e dei relativi contratti di lavoro, le aziende del S.S.R. sono autorizzate a liquidare mensilmente l'importo di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza Covid del S.S.R. e di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza Covid. La misura è riconosciuta a tutti gli operatori sanitari assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato anche con forme flessibili, con esclusione di quelli reclutati, in deroga, mediante avvisi legati all'emergenza Covid-19. L'Assessore regionale per la salute è autorizzato a prevedere la costituzione di forme assicurative aggiuntive il cui premio sarà a carico del sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede in via principale con il fondo sanitario regionale, come integrato dalle risorse nazionali per la emergenza Covid-19, e con le risorse extraregionali liberate, previa riprogrammazione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. La delibera della Giunta regionale con cui è approvato l'accordo tra Regione e parti sociali è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia.”.

**Nota all'art. 13, commi 22 e 23:**

Per l'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale

2022-2024.”, vedi nota all’art. 3, comma 1.

**Nota all’art. 13, comma 26:**

L’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Cambi di destinazione d'uso.

1. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva *artigianale* ovvero commerciale e di servizi, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.

1 *bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione, limitatamente al recupero, anche parziale, del volume edilizio esistente e all'area di pertinenza strettamente funzionale così come prevista dalle normative di settore per la nuova destinazione d'uso dell'immobile.

1 *ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 aventi natura derogatoria sugli strumenti urbanistici, nei limiti di quanto previsto dal predetto comma 1, rendono sempre possibile il cambio di destinazione d'uso senza variante urbanistica salvo il ricorso alla variante urbanistica nel caso di interventi che richiedono l'impegno di aree di pertinenza, maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici, per la nuova destinazione d'uso dell'immobile.

1 *quater*. Fatti salvi i requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, lo svolgimento delle attività ivi individuate come "affittacamere" e "case ed appartamenti per vacanza" sono svolte senza alcun cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari e appartamenti che possiedono le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione mantenendo il vincolo di destinazione d'uso per un periodo di almeno 5 anni.”.

**Nota all’art. 13, comma 27:**

Per l’articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all’art. 13, comma 11.

**Note all’art. 13, comma 29:**

L’articolo 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante “Approvazione dello Statuto della Regione siciliana.”, così recita:

“L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.”.

La legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’1 febbraio 2013, n. 27.

**Nota all’art. 13, comma 36:**

L’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante “Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Collaborazione coordinata e continuativa.

1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili *comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali*, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili.

2. L’aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all’articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell’Unione Europea.

3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad autorizzare le spese di cui al presente articolo.”.

**Nota all’art. 13, comma 42:**

Per l’articolo 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all’art. 5 comma 1.

**Nota all’art. 13, comma 43, lett. a) e b):**

Gli articoli 6, 14 *bis* e 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitana.”, per effetto delle modifiche apportate

dalle lettere del comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti:

“Art. 6

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi *nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023*. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 14 bis

Consiglio metropolitano.

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni

ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi *nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023*. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 51

Disposizioni transitorie.

1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, *e comunque non oltre il 31 agosto 2023*, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7 *bis* e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 *bis* sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, l'Assemblea del libero Consorzio comunale e la Conferenza metropolitana adottano un regolamento provvisorio che stabilisce le maggioranze per le deliberazioni, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.

2 *bis*. Nelle more dell'insediamento del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, il Sindaco metropolitano ed il presidente del libero Consorzio comunale sono

competenti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.”.

**Nota all'art. 13, comma 44:**

L'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione del Dipartimento regionale tecnico.

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.

2. La tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole “Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.” sono aggiunte le parole “Dipartimento regionale tecnico.”.

3. Il Dipartimento regionale tecnico:

a) effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:

1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;

2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;

3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;

b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 12;

d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

- 1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;
  - 2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
  - 3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
  - 4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;
    - b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
    - c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:
      - 1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
      - 2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
      - 3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
      - d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
      - e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
      - f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
      - g) provvede alla pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni" includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
      - h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
      - i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
      - l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
      - m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
      - n) richiede agli enti di cui all'articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all'Autorità, a fini sanzionatori.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d'intesa con l'Autorità:

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 2 dicembre 2016 infrastrutture e trasporti. Tale obbligo trova applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto.

*6 bis. In considerazione della necessità di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a pubblicare gli avvisi dei bandi sui quotidiani maggiormente diffusi nell'area interessata. Al relativo onere economico si provvede mediante apposita previsione nel quadro economico del progetto. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara e dei loro esiti sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione contribuisce alla valutazione sulla performance dei responsabili. Si applica il decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.*

7. I dati di cui al comma 5, relativi a lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati al Dipartimento che li trasmette all'Autorità.

8. Il Dipartimento esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro.

9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto.

10. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale "Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare."

**Note all'art. 13, comma 45 e all'art. 24, comma 1:**

L'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e

correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 24 che si annota, risulta il seguente:

“Iniziative in favore dello sport e fondo per le trasferte delle società sportive siciliane.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di euro 486.729,03 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 990.666,95 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710) e per l'esercizio finanziario 2021 il contributo è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2020/2021, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa del perdurare dell'emergenza Covid-19.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, in 2.190.280,65 euro per l'esercizio finanziario 2022 e in 4.458.001,27 euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di euro 292.037,42 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 495.333,47 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

4. Per l'esercizio finanziario 2021, il contributo di cui al comma 2, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI delta Sicilia e il contributo di cui al comma 3, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, sono erogati per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati fino alla percentuale dell'ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento in proporzione, per quanto riguarda il comma 1, alle quote del piano di riparto del 2019, per quanto riguarda il comma 2, attraverso le relative federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019 e per la restante quota del venti per cento con modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo d'intesa con il CONI, anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo.

6. Nelle more della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità, al fine di alleggerire il carico finanziario dovuto ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari delle tratte nazionali è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, un fondo dell'importo pari a 400 migliaia di euro per l'anno 2021 e ad euro 194.691,61 per l'anno 2022, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie "A" e serie "B" indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, per le trasferte dei propri atleti, *fino ad un massimo di 100 euro ad atleta, più un massimo di 50 euro ad atleta, in caso di pernottamento a trasferta*. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono definite le modalità di erogazione (Missione 6, Programma 1).”.

Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, recante "Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", così dispone:

"Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.

2. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche."

**Nota all'art. 13, comma 47:**

L'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27, recante "Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi.", così dispone:

"Istituzione dei centri per la diagnosi e cura dell'endometriosi, formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari.

1. Sono individuati a Palermo e Catania i due centri regionali per la diagnosi e trattamento della patologia, presso le UOC di ostetricia e ginecologia delle Aziende ospedaliere ARNAS Civico di Palermo e ARNAS Garibaldi di Catania che ne garantiscono il funzionamento con risorse del proprio bilancio.

2. I centri regionali di riferimento sono affidati a personale medico con un training specifico per la diagnosi e cura dell'endometriosi.

3. Ai centri regionali di riferimento è affidato il coordinamento ed il raccordo con le UO di ginecologia del Servizio sanitario regionale, ai fini previsti dalla presente legge.

4. Le figure professionali coinvolte devono possedere dei requisiti di formazione, di esperienza e di casistica trattata che garantiscano la loro qualificazione, alcuni dei quali potranno provenire comunque dalla loro unità operativa di riferimento:

- a) ginecologi specializzati nell'ambito dell'endometriosi, dell'ecografia ginecologica di I e II livello;
- b) chirurghi generali, urologi, gastroenterologi;
- c) medici radiologi;
- d) infermieri professionali con specifica formazione nella comunicazione e counselling;
- e) fisiatri;
- f) proctologi;
- g) medici terapisti del dolore;
- h) fisioterapisti, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l'utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite;
- i) psicologi con specializzazione clinica;
- l) nutrizionisti;
- m) ginecologi esperti in PMA.

5. I centri di riferimento sono organizzati nelle rispettive UOC di ginecologia.

6. La collaborazione dei medici di altre unità operative della stessa ARNAS e/o di altre aziende ospedaliere garantisce l'efficienza e la continuità del servizio.

7. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dallo stesso articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

**Nota all’art. 13, comma 50, lett.a) e b):**

Gli articoli 12 e 23 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risultano i seguenti:

**Art. 12**

Modalità di accesso ai percorsi.

1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari e di rispondere con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, istituito con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
2. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via prioritaria mediante il Catalogo regionale dell'offerta formativa di cui all'articolo 11.

*2 bis. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 23, le procedure di evidenza pubblica (Avvisi e Circolari) disposte dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di innalzare la qualità dell'offerta formativa, prevedono il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente o ne individuano il limite massimo in termini orari o finanziari, ovvero per tipologie corsuali nel rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità volti a favorire il perseguimento dell'interesse pubblico inteso a realizzare la più ampia partecipazione nonché la diversificazione dell'offerta formativa.*

3. Al fine di garantire uniformità la Regione può prevedere quote territoriali dei fondi destinati alla formazione e forme di premialità agli organismi formativi che dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato inserimento lavorativo e/o oggetto di segnalazione di qualità ai sensi del comma 3 dell'articolo 19.
4. La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può consentire l'accesso ai percorsi anche sotto forma di voucher formativi individuali, personali o aziendali, da attivarsi per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione a un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro.
5. Al fine di prevenire distorsioni nell'utilizzo di voucher individuali e/o aziendali la Regione opera appositi interventi di verifica e monitoraggio sull'effettiva destinazione delle risorse erogate.
6. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza, per i corsi della durata complessiva inferiore alle duecento ore, preferibilmente mediante il ricorso a voucher formativi, di tipologia personale e/o aziendale, attivati da ciascun beneficiario mediante l'iscrizione e la frequenza ai percorsi stessi, garantendo la possibilità di accrescere le competenze e ad agevolare l'inserimento, il rientro e la riqualificazione nel mondo del lavoro.

**Art. 23**

Finanziamento del sistema di formazione.

1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano riscontro nell'ambito delle risorse disponibili del PO F.S.E. 2014-2020 per i corrispondenti obiettivi specifici ovvero in specifici fondi comunitari

e statali finalizzati. Gli interventi di cui all'articolo 6 trovano riscontro altresì nella missione 4, programma 6, capitoli 373354 e 373355 del bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 e nell'ambito delle risorse disponibili.

*1 bis. La data di inizio dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) coincide con quella stabilita per l'inizio dell'anno scolastico delle scuole secondarie di secondo grado.*

2. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5.

3. Per le finalità della presente legge possono essere, altresì, destinati i fondi SIE.”.

**Nota all'art. 13, comma 54:**

L'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Fauna selvatica.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in:

- a) specie particolarmente protette;
- b) specie protette;
- c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.

3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresì protette le specie elencate all'allegato IV, lettera A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

4. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.

5. L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed alle talpe.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie e ha sede presso le strutture dell'Ex Centro di recupero della Fauna Selvatica di Enna all'interno della Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascuro-Bellia.”.

**Nota all'art. 13, comma 57:**

Per l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", vedi nota all'art. 13, commi 20 e 21.

**Nota all'art. 13, comma 58:**

L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Recepimento con modifiche dell'articolo 10 "Interventi subordinati a permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite:

1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 esistenti alla data del 30 giugno 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie, rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e all'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia;

2) il recupero volumetrico di verande regolarmente realizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni fino ad un massimo del 2 per cento del volume dell'unità immobiliare residenziale afferente, ad esclusione delle verande realizzate nei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze. E dovuto il pagamento degli oneri concessori;

3) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m. 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti senza alterazione del volume complessivo preesistente. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;

4) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,20. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi;

5) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza

delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione;

6) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonché del piano paesaggistico;

7) le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 7, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 10;

e) gli interventi di riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali.”.

**Nota all'art. 13, comma 59. lett. a) e b):**

L'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni attuative dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento strutturale della spesa.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "alla data del 15 maggio e del 15 ottobre di ciascun anno, entro i successivi quindici giorni lavorativi".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2021 dopo le parole: "L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società" sono aggiunte le parole "e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni".

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, *che non approvano* il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono e non hanno diritto al compenso previsto per l'esercizio delle funzioni nell'anno in cui è rilevata la sanzione. L'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede la

Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, mediante nomina di dipendenti regionali, in servizio ed in quiescenza. L'eventuale inerzia sull'adozione del provvedimento di decadenza degli organi di amministrazione degli enti inadempienti determina il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato da parte del dirigente dell'amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa."

*3 bis. In sede di prima applicazione della presente norma, il termine '30 giugno' deve intendersi '31 agosto'.*

4. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "20%" sono sostituite dalle parole "35%".

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la carica di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di quiescenza, di cui all'articolo 12 del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti previsti per i dirigenti dell'Amministrazione regionale e a un gettone di presenza che non può superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, per un massimo di due sedute mensili. Gli oneri di cui al presente comma restano a carico del bilancio del Fondo di quiescenza."

**Nota all'art. 13, comma 60:**

Per l'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 13, comma 11.

**Nota all'art. 13, comma 61, lett. a) e b):**

L'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

"Misure urgenti per l'occupazione forestale.

1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed

integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima, elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4 bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).".

12. *Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza*

*del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale.*

*12 bis. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:*

- a) possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
- b) esigenze di ricongiungimenti familiari;*
- c) provvedimenti giudiziari;*
- d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;*
- e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.*

*12 ter. È ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le seguenti ragioni:*

- a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;*
- b) esigenze di ricongiungimenti familiari;*
- c) provvedimenti giudiziari;*
- d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;*
- e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.*

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.”.

**Nota all'art. 13, comma 62:**

L'articolo 48 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.

1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dal presente titolo nonché per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

- a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
- b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;
- c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
- d) un dirigente in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall'ispettore generale della stessa;
- e) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
- f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono espletate da un componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

3. L'Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.

4. Spetta all'Osservatorio il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali (*parole soppresse*) per l'uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull'intero territorio regionale.

5. L'Osservatorio è costituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.”

**Note all'art. 13, comma 63:**

La legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, recante “Norme relative al riordinamento della scuola materna regionale.”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 agosto 1990, n. 37.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Il comma 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.”, così dispone:

“Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.”.

La circolare 12 agosto 2010, n. 8 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, recante “Art. 17, comma 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102. Procedura per la stabilizzazione del personale non dirigente con contratto a tempo determinato inquadrato nelle categorie A e B della Regione siciliana. Delibera della Giunta regionale n. 271 del 29 luglio 2010”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 20 agosto 2010, n. 37.

La legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, recante “Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 3 giugno 2011, n. 24.

**Nota all'art. 13, comma 65:**

L'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante “Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Garanzie occupazionali.

1. I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. (comma abrogato).

3. (comma abrogato).

4. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996/1998:

- a) 101 giornate a coloro che hanno svolto almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali;
- b) 151 giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali.

5. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si applicano i benefici di cui all'articolo 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

5 bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle centocinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria unica.

5 ter. Al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia dei centocinquantunisti, relativamente ai posti resisi disponibili, si provvede, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti come da graduatoria unica elaborata, per ogni singolo consorzio, in base ai criteri di cui al comma 5 bis.

5 quater. Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato.

6. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad emanare, con propria circolare, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del comma 4.

7. (comma abrogato).”.

**Nota all'art. 13, comma 68:**

L'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.”, così dispone:

“Associazione italiana sclerosi multipla.

1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad erogare un contributo straordinario di lire 150 milioni all'Associazione italiana sclerosi multipla, sede regionale (capitolo 413722).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 776403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.”.

**Nota all'art. 13, comma 69:**

L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, recante “Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.”, così dispone:

“1. L'Assessore regionale per la sanità provvede ad erogare, con decorrenza dall'1 gennaio 1987, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, una indennità di residenza nella misura annua lorda di:

- a) lire 6.000.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) lire 4.400.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- c) lire 2.500.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.”.

**Note all'art. 13, comma 71:**

Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.", così dispone:

"Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19.

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente."

L'articolo 38 *bis* del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.", così dispone:

"Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di

cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.”.

**Nota all'art. 13, comma 72:**

L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, recante “Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Consiglio di amministrazione dell'Irca.

1. Alle procedure per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito agevolato (Irca), istituito con l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, non si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le organizzazioni rappresentative legittimate propongono *anche disgiuntamente*, ai fini della nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Irca, una doppia designazione di genere. L'Assessore regionale per le attività produttive individua i due componenti delle organizzazioni rappresentative legittimate garantendo all'interno della coppia l'equilibrio di genere.

3. Eventuali disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere applicazione.

3 bis. Per il primo mandato trova applicazione il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.”.

**Nota all'art. 13, comma 73:**

Per l'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 3, comma 1.

**Nota all'art. 13, comma 74:**

L'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25, recante “Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano.”, così dispone:

“Scopo mutualistico e oggetto.

1. Sono cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223 *sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le

risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale migliorandone le qualità sociali ed economiche di vita attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, come definito dall'articolo 3 *quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per la comunità stessa.”.

**Nota all'art. 13, comma 77:**

Gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, recante “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 2

Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;
- b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;
- c) Sezione "Sicilia nord orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania e Messina;
- c bis) Sezione "Sicilia sud orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa;
- d) Sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3.

2. L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi, ai sensi dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme relative all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2, che deve comunque assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti universitari.

Art. 3

Corsi di aggiornamento.

1. In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i quali alla data di entrata in

vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4

Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.

3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.

5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.

6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni.

Art. 6 (Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1, lettera b) della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3)

Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche.

[1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il

superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.

3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di cui al comma 2].

#### Art. 7

Disciplina dell'attività di guida subacquea.

1. È guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni.

4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica nonché di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A-B-C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.

5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con decreto, a disciplinare le attività dei centri di immersione e delle "Scuole sub".

#### **Nota all'art. 13, comma 79:**

Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.", così dispone:

"Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni.

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

**Nota all'art. 13, comma 81:**

L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione.

È istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione Consiglio regionale, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:

- a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- b) da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle università dell'isola;
- c) da nove esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife fund (WWF), dal Club alpino italiano (CAI), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), dai Gruppi di ricerca ecologica (GRE), dagli amici della terra, dall'Associazione Ambiente e/vita e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons);
- d) da due esperti: un urbanista e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Istituto internazionale di vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche(CNR);
- e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni;

f) da un esperto designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI).

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e ed f) sono scelti fra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Le designazioni di cui alle lettere b), c) e d) devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Il Consiglio regionale può essere costituito con i membri designati, purché in numero non inferiore a otto.

I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a), durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituti.

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio all'approvazione del Consiglio medesimo.

Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio medesimo.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.

Ai componenti il Consiglio regionale spetta, per ogni seduta del Consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentata la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”

**Nota all'art. 13, comma 88:**

L'articolo 12 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante “Approvazione dello Statuto della Regione siciliana.”, così recita:

“L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad

almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.”.

**Note all'art. 13, comma 90:**

Gli articoli 44 e 47 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 44

Misure urgenti per l'occupazione forestale.

1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima, elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4-bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati

dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).".

12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, in ambito regionale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente

nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.

#### Art. 47

Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano effettuato attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione forestale e che siano stati cancellati dalle graduatorie per mancata presentazione dell'istanza entro i termini.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”.

L'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 0154/Pres.
3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1.
4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole "ed al triennio 2013-2015".
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.
8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.”.

**Note all'art. 13, comma 92:**

L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, così dispone:

“Prestazioni di riabilitazione.

Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.”.

L'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", così dispone:

"Prestazioni individuali domiciliari.

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4 *ter*, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità."

**Nota all'art. 13, comma 93:**

L'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, recante "Provvedimenti a favore dell'Associazione "Centro di accoglienza Padre Nostro".", così dispone:

"1. Per agevolare la concreta opera di rimozione delle condizioni di degrado che favoriscono la diffusione del fenomeno mafioso e per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere annualmente per il triennio 1996-1998 all'Associazione "Centro di accoglienza Padre Nostro", con sede a Palermo, via Brancaccio n. 461, la somma di lire 150 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statuari."

**Nota all'art. 13, comma 95:**

L'articolo 15 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Abrogazioni e modifiche di norme.

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24 è abrogato.
2. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".
3. Al comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni sono soppresse le parole "ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
4. L'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni è abrogato.
5. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole "e del 2022" sono sostituite dalle parole "e del primo semestre del 2022";
  - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
"1 *bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento al rilascio, al rinnovo e ai subentri delle concessioni demaniali."
6. (*comma abrogato*).
7. Al comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "ed è inquadrato secondo le esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente";
  - b) le parole "delle risorse del Consorzio medesimo" sono sostituite dalle parole "nell'ambito delle disponibilità del capitolo 147303".
8. Al comma 1 dell'articolo 24 *bis* della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni le parole "Per il triennio 2021-2023" sono soppresse.
9. All'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 la denominazione "Fondazione The Brass Group" è sostituita dalla denominazione "Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group".

10. Alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 le parole "Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali e per la Pubblica istruzione" e le parole "Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana" ed "Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana".

11. Al terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 le parole "L'autorità competente al controllo" sono sostituite dalle parole "Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità".

12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'accordo transattivo sottoscritto in data 4 aprile 2022 tra la Regione e ICM S.p.A. per la definizione del contenzioso relativo ai lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della Diga Olivo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 1.356.152,50, cui si fa fronte con le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.”.

**Note all'art. 13, comma 96:**

L'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Stabilizzazione personale ex dipartimento foreste.

1. Il personale già in servizio presso il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla data del 28 agosto 2015 a seguito di selezione pubblica con contratto di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, è ammesso, a seguito di istanza da presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla procedura di stabilizzazione prevista dalla vigente normativa. Alla relativa spesa, nel limite massimo di euro 311.964,80 (Missione 1, Programma 10, capitolo 190001), si provvede, a decorrere dall'esercizio 2021, con le risorse finanziarie disponibili nell'apposito Fondo costituito presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).”.

Per l'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 9, comma 1.

Il comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, così dispone:

“Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario.

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante

corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l'ente di cui al comma 18 definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.”.

**Nota all'art. 13, comma 97:**

L'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, recante “Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908.

1. In occasione della giornata della memoria *la Regione favorisce la promozione, mediante concessione del proprio patrocinio gratuito*, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonché momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908.

2. In occasione della giornata della memoria è promossa anche la rievocazione della storia di grande solidarietà internazionale che ha contraddistinto il soccorso ai superstiti nei giorni immediatamente successivi all'evento.”.

**Note all'art. 13, comma 98, lett. a) e b):**

Per l'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 3, comma 1.

Per l'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 9, comma 1.

**Nota all'art. 13, comma 100:**

Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, recante “Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 3

Politiche regionali per la promozione della Dieta mediterranea.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, al fine di coordinare le politiche regionali di promozione e sostegno di un modello di sviluppo incentrato sulla Dieta mediterranea, in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di commercio, con l'Osservatorio regionale della biodiversità siciliana e con il Comitato della macchia mediterranea:

- a) programma gli interventi per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione della Dieta mediterranea;
- b) promuove l'informazione e la comunicazione sulla Dieta mediterranea;

c) favorisce la gestione della rete di operatori per la Dieta mediterranea di cui all'articolo 4.

#### Art. 4

Rete operativa per la Dieta mediterranea.

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attuazione della strategia integrata di sviluppo durevole incentrata sulla Dieta mediterranea, la Regione promuove la costituzione di una rete operativa per la Dieta mediterranea, aperta alla partecipazione di enti, associazioni, aziende nazionali ed estere, operanti nei diversi settori della ricerca, della cultura, della salute, dell'istruzione, della produzione e distribuzione, dell'associazionismo culturale, ambientale, sociale.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea coordina le attività della rete operativa per la Dieta mediterranea anche attraverso l'attivazione di un forum, quale luogo deputato all'incontro e allo sviluppo delle tematiche di cui alla presente legge.

3. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento e di organizzazione del forum sono definite sulla base di apposito regolamento approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.”

#### **Nota all'art. 13, comma 101:**

Per l'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 13, comma 11.

#### **Note all'art. 13, comma 103:**

Il decreto dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001, recante “Approvazione del testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 1° giugno 2001, n. 27.

Il decreto dell'Assessore regionale per l'industria 17 novembre 2005, recante “Modifiche al testo coordinato del regolamento di organizzazione-tipo e del regolamento organico del personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 31 marzo 2006, n. 16.

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, così dispone:

“Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo

professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.”.

L'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.”, così dispone:

“Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”.

**Note all'art. 13, commi 104, 105, 106 e 107:**

Per l'articolo 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale

2022-2024.”, vedi nota all’art. 5 comma 1.

Per l’articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all’art. 9, comma 1.

L’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, recante “Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.”, così dispone:

“L’Assessore per l’industria ed il commercio è autorizzato a prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani sia direttamente sia avvalendosi di enti in atto esistenti compresi gli enti istituzionali, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali, nazionali ed estere.”.

**Note all’art. 13, comma 108:**

L’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”, così dispone:

“Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

1 *bis*. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all’articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo

di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.”.

La legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2, recante “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 12 febbraio 2021, n. 6, S.O.

L'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni varie.

1. (comma abrogato).
2. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, al settimo periodo è soppressa la parola "unicamente" e dopo la parola "mobilità" sono aggiunte le seguenti: "e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri”.
3. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:  
"e *bis*) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”.
4. I gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il periodo di durata delle gestioni, subentrano ai comuni nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII, comprese quelle salvaguardate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Statuto).

11. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

13. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

14. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

17. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020". A far data dal 1° gennaio 2021 le risorse relative all'edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati, previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro.

18. Le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale.

19. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

20. Fuori dai casi di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”.

**Note all'art. 15, comma 1:**

Per l'articolo 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 5 comma 1.

L'articolo 15 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e

correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Utilizzo del personale in comando del Corpo di vigilanza degli enti parco.

1. All'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. Per il trattamento fondamentale ed accessorio del personale comandato, secondo le qualifiche, le categorie e le posizioni economiche possedute all'atto del comando, è autorizzata a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per il salario accessorio nel limite annuo di 350 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Ai relativi oneri, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da iscriversi in appositi capitoli del Comando del Corpo forestale, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001.

4 bis. Per il trattamento economico fondamentale è autorizzata la spesa di 691 migliaia di euro per il 2021, di L. 185 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4 ter. La cessazione della posizione di comando, oltre che per la scadenza dei termine, è disposta per il venire meno delle esigenze di cui al comma 1.”.

**Nota all'art. 16, comma 1, lett. a):**

Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.”.

**Nota all'art. 16, comma 1, lett. b):**

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria.

1. Per l'esercizio finanziario 2015 è autorizzata la spesa di 30.000 migliaia di euro da destinare ai liberi Consorzi comunali per l'attuazione di un programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria dell'Isola, che assicuri il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e messa in sicurezza;
- b) miglioramento dell'accessibilità alle aree metropolitane;
- c) miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio internodali;
- d) accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell'istruzione ed agli altri servizi sociali;
- e) miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne;
- f) superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla rete secondaria dovute ad ordinanze emesse dalle Autorità competenti.”.

**Note all'art. 16, comma 1, lett. c), d), e) ed f):**

L'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Riserve sul fondo delle autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

2. Per l'esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

3. In sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2020-2022, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;

b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;

c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;

e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampileri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;

e *bis*) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate;

e *ter*) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A.;

e *quater*) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018;

e *quinqües*) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 18.800 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 700 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è riservata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e

servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

12. Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l'esercizio finanziario 2018, di 700 migliaia di euro.

13. Al fine di favorire l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del biennio 2019-2020 a valere sul Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che abbiano dichiarato dissesto finanziario di cui all'articolo 243 *bis* del citato decreto, possono differire, fino alla data di scadenza del piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario, individuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11 dell'articolo 2 nonché dal comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi compreso il ricorso a forma flessibile di gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai maggiori risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a valere su apposite misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.

16. Per le finalità di cui al comma 7 *bis* dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 300 migliaia di euro, da iscriverne su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione civile, è destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009.

17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da iscriverne in un apposito capitolo di spesa della rubrica del dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei

lavoratori della ex PUMEX.

18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

19. (comma soppresso).”.

Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Modifiche di norme.

3. Le riserve di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni hanno validità anche per il biennio 2019-2020, ad eccezione di quelle previste alle lettere e *bis*), e *ter*) ed e *quinquies*) del comma 6 del medesimo articolo 15. All'articolo 1, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, la parola "2019" è sostituita dalle parole "2019 e 2020".

L'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2021 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle e di Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1.250 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1).

2. Per l'esercizio finanziario 2021 è riconosciuto un contributo straordinario di 2.775 migliaia di euro in favore del comune di Comiso per la società di gestione dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301 (Missione 10, Programma 4).

3. A sostegno dei comuni che entro il 2020 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per l'anno 2021, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

4. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;

- c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;
- d) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampileri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti con il comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali;
- e) 1.000 migliaia di euro per l'anno 2021 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire tra gli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2008-2018.

5. I contributi di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, quantificati complessivamente in 5.000 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1).

7. Per l'anno 2021 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'esercizio finanziario 2021, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

9. Per l'anno 2021 in favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, Capitolo 183363), a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

10. Per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole

minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.”.

Il comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di autonomie locali.

13. Per i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati dall'alluvione dell'autunno 2015, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.”.

Il comma 7 *bis* dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

7 *bis*. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione - Dipartimento regionale della protezione civile, è destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall'alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune.”.

**Nota all'art. 16, comma 1, lett. g):**

Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.”, così dispone:

“Istituzione del Fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese siciliane.

5. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, utilizzando le assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 1.000

migliaia di euro da destinare per l'alluvione dell'anno 2011, relativa ai comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Saponara, Merì ed a tutti gli altri comuni della provincia di Messina nonché per tutti i comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali accertate.”.

**Note all'art. 17, comma 1:**

L'articolo 114 *bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, così dispone:

“Enti in riequilibrio. Sospensione di termini.

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243 *quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243 *quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.

Per l'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, vedi note all'art. 16, comma 1, lett. c), d), e) ed f).

**Nota all'art. 17, comma 2:**

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.”.

**Nota all'art. 18, comma 1:**

Per l'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 13, comma 6.

**Nota all'art. 20, comma 1, lett. a) e b):**

L'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

"Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche speciali della Sicilia.

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni, a tutte le imprese operanti nei settori delle attività indicate nella tabella 5.1 dei Piani di Sviluppo Strategico ZES approvati con Delib.G.R. n. 277 dell'8 agosto 2019, che hanno la sede principale o la sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile all'interno delle ZES della Sicilia, rientrano in Sicilia nel beneficio di cui all'articolo 5, comma. 2, del decreto legge n. 91/2017 e successive modificazioni e incrementano nella predetta sede principale o secondaria, nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza ed il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto all'anno precedente la data di accoglimento, il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto, dall'anno 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, un contributo, a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza, parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425 *bis* del Codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella ZES nell'anno nel quale l'istanza è presentata e in quello immediatamente successivo. Il contributo di cui al presente articolo è destinato prioritariamente alle imprese operanti nelle aree interne delle ZES.

2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche e integrazioni.

3. Il contributo di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425-bis del Codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella ZES, sussiste l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità.

4. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza il cui modello è approvato con apposito provvedimento del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'economia. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste, viene determinata con provvedimento dirigenziale la percentuale del contributo spettante. Le imprese ammesse al contributo non possono presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della data di presentazione dell'istanza ammessa al contributo.

5. L'utilizzo del contributo, il cui importo non può in nessun caso superare quello indicato in sede di riconoscimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo risultante dai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425 *bis* del Codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella ZES nell'anno nel quale l'istanza è stata presentata e in quello immediatamente successivo. In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e comunque non oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione

dell'istanza.

6. Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, e previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono determinate le date di presentazione delle istanze e le modalità di applicazione della procedura per la concessione del contributo, compresa l'individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze e l'emanazione delle disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

7. Qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, dalla normativa statale e dell'Unione europea dallo stesso richiamate nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ed al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

8. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente articolo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula con l'Agenzia delle entrate di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2022-2023 (Missione 14, Programma 1).

*9. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite annuale, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di sviluppo e coesione (FSC).*

*10. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020."*

**Nota all'art. 20, comma 1, lett. c), d), e), f), l) punti 1, 2, 3 e 4, e lett. n):**

Per l'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 3, comma 1.

**Nota all'art. 20, comma 1, lett. g), h), m) e p):**

Per l'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 13, comma 6.

**Nota all'art. 20, comma 1, lett. i):**

Per l'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 13, comma 11.

**Nota all'art. 20, comma 1, lett. o):**

L'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

"Autorizzazione al Fondo Pensioni Sicilia utilizzo risultato di amministrazione per esecuzione sentenze in favore del personale ex E.A.S.

1. Al fine di provvedere al pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo ed integrativo al personale ex dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliano per sentenze esecutive emesse nei confronti di Regione siciliana, Eas in liquidazione e Fondo Pensioni Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Pensioni Sicilia è autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 ad utilizzare un importo massimo di euro 18.310.642,15 a valere sugli *avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva* determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni - contratto I.

2. Per l'effetto e al fine di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso, il comma I dell'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti i dipendenti in quiescenza già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, aventi la medesima posizione giuridica del personale regionale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni. Per fare fronte alla spesa il Fondo Pensioni utilizza le somme di euro 164.826,87 per l'esercizio 2022, in euro 162.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 160.000,00 per l'esercizio 2024, impiegando gli *avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva* determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 21/1986 e successive modificazioni - contratto I."

**Nota all'art. 21, comma 1:**

Per l'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 13, comma 6.

**Nota all'art. 22, comma 1:**

L'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è istituita una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione.

2. Per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, ad esclusione delle amministrazioni regionali e dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione vengono determinate come da seguente allegato:

Allegato

Definizione delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione.

La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile, differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Valutazione preliminare art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 300,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.000,00	nulla
VAS art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006	euro 2.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 21 bis del decreto legislativo n. 152/2006	euro 3.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Fase preliminare al PAUR art. 26 bis del decreto legislativo n. 152/2006	euro 1.500,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
VINCA art. 5 del D.P.R. n. 351/1991	euro 2.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA	euro 3.000,00	nulla
Procedura integrata di VAS e VINCA	euro 7.000,00	nulla
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA	euro 4.000,00	+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera
Procedura integrata di VIA e VINCA	euro 5.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura unificata VAS/VIA (porti)	euro 8.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di AIA (Prima AIA - modifica sostanziale AIA vigente - Riesame con valenza di rinnovo) artt. 29 ter e 29 octies del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera
Procedura di AIA (Riesame parziale dell'AIA) art. 29 octies del decreto legislativo n. 152/2006	euro 5.000,00	nulla
Procedura unificata AIA/VIA	euro 8.000,00	+ 1,5 per 1000 del valore dell'opera

3 *bis*. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.

3 *ter*. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all'autorità procedente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale sono tenuti al relativo versamento tutte le amministrazioni competenti ad esclusione delle amministrazioni regionali e dell'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformità alla vigente legislazione. Al solo scopo di incentivare il corretto governo del territorio per le realtà territoriali minori la quota fissa prevista per la procedura di VAS sugli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è ridotta della metà.

6. Sono abrogati l'articolo 51 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.”.

**Nota all'art. 23, comma 1:**

L'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale.

1. Al comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dal comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, al secondo periodo le parole “del 100 per cento” sono sostituite dalle parole “del 50 per cento”.

2. A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, l'amministrazione regionale nonché gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono procedere ad assunzioni di nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 75 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 ed al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015 e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale.

3. A decorrere dall'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della

legge regionale n. 25/2008, l'amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 30 per cento per l'anno 2019, al 40 per cento per l'anno 2020 ed al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015 e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale. Non si applicano limiti di età al personale del comparto avente i requisiti per l'accesso alla dirigenza.

4. Nell'ambito del ripristino delle facoltà assunzionali previste dal comma 3, per il biennio 2019-2020 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Per far fronte ad esigenze eccezionali, i dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni possono essere comandati temporaneamente, e comunque non oltre il permanere delle esigenze, a prestare servizio presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, il dipartimento regionale delle finanze e del credito ed il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti *e dell'autorità regionale per l'innovazione tecnologica*, nel numero massimo di dieci unità per ciascun dipartimento. Il dipendente mantiene il posto in organico ed il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresi i relativi oneri, che rimangono a carico delle stesse. Per il trattamento accessorio a carico dell'amministrazione regionale è autorizzata la spesa nel limite annuo di 100 migliaia di euro per il triennio 2019-2021. La cessazione della posizione di comando oltre che per scadenza del termine è disposta per il venir meno delle esigenze che l'hanno determinata.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, quantificati in 100 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

7. Fatte salve le previsioni di cui al comma 6, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

**Nota all'art. 24, comma 1:**

Per l'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, vedi note all'art. 13, comma 45.

**Nota all'art. 25, comma 1:**

L'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Società partecipate.

1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.
4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale per sopperire ai propri fabbisogni di personale, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino 'PIP Emergenza Palermo' di cui all'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, previo accertamento dell'avvenuto inserimento lavorativo nel Piano di Inserimento Professionale a seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi per l'impiego della Regione. Fino all'assunzione dei soggetti di cui al presente articolo da parte delle società a partecipazione pubblica regionale continuano a trovare applicazione agli stessi le misure di sostegno al reddito assicurate dalla vigente normativa in materia. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle attuali previsioni della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 e successive modificazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.
6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di

riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”.

**Note all'art. 27, comma 1:**

L'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.”, così dispone:

“Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia, è autorizzato ad effettuare interventi finanziari a favore dell'aeroporto di Trapani Birgi, per il tramite della società di gestione aeroportuale, di cui la Regione è azionista di maggioranza.

2. L'erogazione dei finanziamenti, pari ad euro 4.625.500 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 4.725.500 per l'esercizio finanziario 2020, è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e la società di gestione aeroportuale.

3. La convenzione riporta il programma pluriennale delle nuove rotte, gli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi e il riferimento al piano industriale ovvero all'analisi di redditività ex ante dell'intervento finanziario, nonché i reciproci rapporti anche inerenti al trasferimento delle risorse.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia, di specifici studi di settore per una spesa non superiore a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità e nel rispetto delle procedure di cui alla Comunicazione della Commissione europea relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree del 4 aprile 2014, n. 2014/C 99/03 - paragrafi 3.4 e 3.5, ovvero, in subordine, paragrafo 5.2. In tale ultima ipotesi gli aiuti sono concessi subordinatamente all'esito positivo della procedura di controllo comunitario di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.725.500 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 473311 per gli esercizi finanziari medesimi.”.

Per l'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 9, comma 1.

**Nota all'art. 28, comma 1:**

L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante “Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.”, così dispone:

“Norme in materia di tasse automobilistiche.

1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

2. (comma abrogato).

2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.”.

Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, recante “Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.”, così dispone:

“Archivi delle tasse automobilistiche.

1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.”.

**Nota all'art. 29, comma 1:**

L'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, recante “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi o in caso di intervento straordinario di salvataggio a mare.

2. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali e da mancato reddito, subiti, entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea provvede con una procedura di evidenza pubblica.”.

**Nota all'art. 31, comma 1:**

Per l'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 13, comma 11.

**Nota all'art. 32, comma 1, lett. a) e b):**

L'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen".

1. Per il funzionamento del vivaio "Federico Paulsen" è istituito l'elenco regionale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen" presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale di cui al comma 1 sono iscritti a domanda tutti i lavoratori che abbiano espletato compiutamente, almeno per tre anni, negli ultimi cinque, giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", ovvero almeno tre turni nel quinquennio 2013-2017.

3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen".

4. Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in economia per amministrazione diretta, il vivaio "Federico Paulsen" si avvale dell'opera:

a) di un contingente di operai a tempo indeterminato formato da tre unità;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquanta giornate lavoratori ai fini previdenziali, formato da 52 unità;

c) (lettera abrogata).

5. Alla formazione dei contingenti di cui al comma 4 si accede tramite una graduatoria stilata tra gli aventi diritto mediante l'attribuzione di dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", considerando anno di lavoro anche un solo rapporto di lavoro nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale la maggiore età anagrafica e ad ulteriore parità il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

6. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, trova attuazione attraverso lo scorrimento dal contingente immediatamente inferiore a quello superiore e attingendo alla graduatoria unica stilata secondo i criteri sopra indicati. La rinuncia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.

7. L'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione in qualsiasi altro elenco di lavoratori posti alle dirette dipendenze della Regione.”.

**Nota all'art. 33, comma 1:**

Il comma 22 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, recante “Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023.”, così dispone:

“Variazioni altre autorizzazioni di spesa.

22. Per l'esercizio finanziario 2021, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 900 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo N.I.).”.

**(2022.32.1501)017**

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.
NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.	

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2022

### PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

### SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto)	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

### PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea)	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento annuale (solo on-line)	€ 133,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (versione cartacea)	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (solo on-line)	€ 73,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.**

**AVVISO** Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 10,35**

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione